

Repertorio n. 3027

Raccolta n. 2204

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELLA SOCIETA'

"I.L.L.A. S.P.A."

REPUBBLICA ITALIANA

Questo giorno quattordici dicembre dell'anno duemilaventitre;

14.12.2023

in Noceto (PR), Via Ghisolfi e Guareschi n.17, alle ore 11,00, a richiesta di:

- MAVIGLIA ROBERTO, nato ad Avezzano (AQ) il giorno 17 giugno 1960, il quale dichiara di agire nella sua qualifica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società **"I.L.L.A. S.P.A."**, con sede legale in Noceto (PR), Via Ghisolfi e Guareschi n.17, con capitale sociale di Euro 6.797.500,00, interamente versato, iscritta al Registro Imprese dell'Emilia (numero di iscrizione e codice fiscale 00166090340 - REA n. PR-52631); presso la quale è domiciliato ai fini di quest'atto.

Io sottoscritto dottor GUIDO TRASATTI, Notaio in Parma, iscritto al Collegio Notarile di Parma, mi sono recato ove sopra onde assistere, elevandone verbale, all'Assemblea straordinaria della detta Società.

Detto comparente, dell'identità personale del quale io Notaio sono certo, assume la Presidenza dell'Assemblea a norma di statuto e, dopo avere fatto constare:

- che l'assemblea convocata in prima convocazione per il giorno 13 dicembre 2023, alle ore 11,30, è andata deserta, come risulta da verbale da me redatto in pari data, rep. n. 3022, in corso di registrazione perchè in termini di legge;
- che l'Assemblea è stata convocata per questo giorno e luogo e per le ore 10,30, in seconda convocazione, nelle forme previste dall'art.19 del vigente Statuto Sociale;
- che del capitale sociale sono presenti in proprio e/o per deleghe conservate agli atti della Società i soci portatori di n. 733.409.275 (settecentotrentatre milioni quattrocentonovemila duecentosettantacinque) azioni senza indicazione del valore nominale, pari al 37,449% (trentasette virgola quattrocentoquarantanove per cento) del capitale sociale, come da attestazione dell'intermediario abilitato, documento che si allega al presente atto sotto la lettera "A" a formarne parte integrante e sostanziale;
- che del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, è presente l'Amministratore Delegato Marziali Pierpaolo;
- che del Collegio Sindacale è presente Musetti Federico;
- che le azioni sono depositate nei termini e nei modi di legge;
- che sono stati adempiuti gli obblighi informativi previsti dalla normativa vigente;
- che l'assemblea è stata convocata con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di modifiche alla delibera dell'Assemblea Straordinaria del 22 febbraio 2023, avente ad oggetto l'emissione del Prestito Obbligazionario Convertibile, cum warrant, riservato alla sottoscrizione da parte di Negma Group Investment Ltd, e degli aumenti di capitale a servizio del predetto prestito e dei predetti warrants; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di Raggruppamento delle azioni ordinarie di ILLA S.p.A., nel rapporto di n. 1 (una) nuova azione ordinaria ogni n. 1.000 (mille) azioni ordinarie possedute con conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Preliminarmente il Presidente dichiara che, ai sensi dell'art.19.4 e 19.5 dello Statuto Sociale, non sono state poste domande sugli argomenti all'Ordine del Giorno,

**BOLLO
FORFETARIO
Euro 156,00
(Cod. Trib. 9802)**

Allegati n.: 6

**Agenzia Entrate
di PARMA
Registrato
il 18/12/2023
n. 21884
Serie 1T**

**Registro Imprese
dell'Emilia:
iscritto
il 19/12/2023
Prot. N.: 247696/2023**

né è stata richiesta l'integrazione delle materie da trattare.

Passando alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente, il quale espone dettagliatamente all'assemblea i motivi che rendono opportune le proposte deliberazioni; in particolare il Presidente legge all'assemblea le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sui punti all'Ordine del Giorno, documenti che, in copia fotostatica, si allegano al presente atto sotto le lettere "B" - "C" a formarne parte integrante e sostanziale.

Il Presidente invita i presenti a deliberare in merito.

Dopo breve discussione

= 1 =

Con riguardo al primo punto all'ordine del giorno, preso atto della dichiarazione del socio "Negma Group" di astenersi dalla presente votazione per conflitto di interessi, e che quindi le azioni ammesse alla presente delibera sono n. 165.470.585 (centosessantacinque milioni quattrocentosettantamila cinquecentottantacinque);

L'ASSEMBLEA

- dopo aver approvato la relazione del Presidente e preso atto del parere favorevole espresso dall'Organo Amministrativo e dal Collegio Sindacale in merito alla eseguibilità legale delle proposte delibere;
- preso atto delle proposte degli Amministratori e della relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione, predisposta ai sensi dell'art. 2441, commi quinto e sesto, del codice civile;
- preso atto del parere del Consigliere Indipendente sull'operazione con parte correlata avente ad oggetto l'Accordo Modificativo e la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea Straordinaria;
- preso atto dei principali termini e condizioni del prestito obbligazionario e dei warrant nonché dei relativi aumenti di capitale a servizio, a modifica delle delibere approvate dall'assemblea Straordinaria del 22 febbraio 2023, come illustrati nella Relazione del Consiglio di Amministrazione;
- preso atto dei principali termini e condizioni del prestito obbligazionario e degli aumenti di capitale a servizio come illustrati nella Relazione del Consiglio di Amministrazione del 17 novembre 2023;
- preso atto del parere sulla congruità del Prezzo di Emissione delle azioni rilasciato dal Collegio Sindacale;
- riconosciuto l'interesse della Società per le ragioni illustrate nella Relazione all'uopo predisposta dal Consiglio di Amministrazione;

alla UNANIMITA' dei votanti

(come da attestazione dell'intermediario abilitato, riportante altresì la percentuale complessiva del capitale sociale favorevole, documento che il comparante mi consegna ed io allego al presente atto sotto la lettera "D" a formarne parte integrante e sostanziale);

DELIBERA

1. Di approvare le modifiche alle condizioni e ai termini del prestito obbligazionario, cum warrant, emesso e riservato all'investitore Negma Group Investment Ltd, sulla base della delibera assunta dall'assemblea straordinaria della Società del 22 febbraio 2023, condizioni e termini come descritti nell'allegata Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione che costituisce allegato del presente verbale assembleare.
2. Di modificare condizioni e termini dell'aumento di capitale sociale in denaro, a pagamento e in via scindibile con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., a servizio del prestito obbligazionario convertibile di cui

alla precedente delibera, stabilendo che il prezzo di emissione e il numero delle azioni da emettere sarà fissato di volta in volta in base al meccanismo previsto dall'Accordo di Investimento, come modificato dall'"Accordo modificativo", come riportato e precisato nell'allegata Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione.

3. Di modificare condizioni e termini dell'aumento di capitale sociale in denaro, a pagamento e in via scindibile con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., a servizio dei warrant di cui alla precedente delibera, stabilendo che il prezzo di emissione e il numero delle azioni da emettere sarà fissato di volta in volta in base al meccanismo previsto dall'Accordo di Investimento, come modificato dall'"Accordo modificativo", come riportato e precisato nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione che costituisce allegato del verbale assembleare.

4. Di modificare, a fronte di quanto deliberato, l'art. 5 dello Statuto sociale, sostituendo il testo dei commi 5.12 e 5.13, con il seguente testo:

<<Articolo 5 - Capitale Sociale e azioni

5.12 - L'assemblea straordinaria degli azionisti in data 22 febbraio 2023 ha deliberato: di aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., in una o più volte ed in via scindibile, sino ad un importo massimo di Euro 21.000.000, incluso il sovrapprezzo, a servizio del prestito obbligazionario convertibile cum warrant, mediante emissione di Azioni Ordinarie, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, stabilendo che il numero delle azioni da emettere sarà fissato, di volta in volta, in base al meccanismo previsto dai termini e condizioni del contratto del prestito obbligazionario convertibile, ai sensi dell'articolo 2420-bis, secondo comma, del Cod. civ., come riportato nel testo della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione costituente allegato del verbale assembleare del 22 febbraio 2023, e come modificato secondo le previsioni riportate nel testo della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione del 17 novembre 2023, che costituisce allegato del verbale assembleare del 14 dicembre 2023.

5.13 - L'assemblea straordinaria degli azionisti in data 22 febbraio 2023 ha deliberato: di aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., in una o più volte e in via scindibile, fino ad un massimo di nominali Euro 20.000.000, incluso il sovrapprezzo, mediante emissione di Azioni Ordinarie, da riservare esclusivamente a servizio dell'esercizio dei predetti warrant, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, stabilendo che il numero delle azioni da emettere sarà fissato, di volta in volta, in base al meccanismo previsto dai termini e condizioni del contratto del prestito obbligazionario convertibile, come riportato nel testo della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione costituente allegato del verbale assembleare del 22 febbraio 2023, e come modificato secondo le previsioni riportate nel testo della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione del 17 novembre 2023, che costituisce allegato del verbale assembleare del 14 dicembre 2023.>>

L'assemblea delibera pertanto di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, per provvedere alle formalità necessarie connesse e conseguenti, tra cui quelle che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità, nonché alla necessaria informativa al mercato e all'invio del comunicato stampa e, in genere, per

provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione stessa.

= 2 =

Con riguardo al secondo punto all'ordine del giorno,

L'ASSEMBLEA

- dopo aver approvato la relazione del Presidente e preso atto del parere favorevole espresso dall'Organo Amministrativo e dal Collegio Sindacale in merito alla eseguibilità legale delle proposte delibere;
- preso atto delle regole stabilite da Borsa Italiana in ordine al valore minimo di quotazione per le azioni negoziate sul mercato Euronext Growth Milan;
- riconosciuto l'interesse della Società per le ragioni illustrate nella Relazione all'uopo predisposta dal Consiglio di Amministrazione;

alla UNANIMITA' dei votanti

(come da attestazione dell'intermediario abilitato, riportante altresì la percentuale complessiva del capitale sociale favorevole, documento che il comparente mi consegna ed io allego al presente atto sotto la lettera "E" a formarne parte integrante e sostanziale);

DELIBERA

1. Di approvare il raggruppamento delle azioni ordinarie di "ILLA S.p.A." secondo il rapporto di n. 1 (una) azione ordinaria di nuova emissione, avente godimento regolare, prive di indicazione del valore nominale, ogni n.1.000 (mille) azioni ordinarie prive di valore nominale.
2. Di procedere all'annullamento del numero minimo di azioni necessario per la quadratura complessiva dei numeri senza riduzione del capitale sociale, al fine di ottimizzare i rapporti numerici dell'operazione, così come indicato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione allegata sotto la lettera "C".
3. Di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere per provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l'attuazione delle deliberazioni di cui sopra, incluso, a titolo meramente indicativo e non esautivo, il potere e la facoltà di: a) adempiere alle formalità necessarie per procedere al raggruppamento delle azioni e alle rettifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito dello stesso sui termini dei warrant; b) determinare di concerto con Borsa Italiana S.p.A. e ogni altra autorità competente il giorno di inizio delle operazioni di raggruppamento sopra delineate; c) definire, di concerto con Borsa Italiana S.p.A. e ogni altra autorità competente i tempi e le modalità delle operazioni relative e conseguenti al sopradetto raggruppamento quali, ad esempio, la gestione dei resti azionari, il tutto nel rispetto della vigente normativa; d) provvedere ai depositi, alle comunicazioni, alle informative e agli altri adempimenti prescritti dalle vigenti normative regolamentari e legislative nonché da ogni documento rilevante che dovessero trovare applicazione in relazione a quanto sopra; e) apportare alle deliberazioni sopra adottate quelle modifiche, aggiunte e soppressioni di natura non sostanziale che fossero richieste per l'ottenimento delle approvazioni di legge, nonché compiere ogni altro atto e/o attività che si rendessero utili e/o opportuni al fine di consentire una più efficiente e spedita esecuzione delle deliberazioni stesse; f) provvedere al deposito ed alla pubblicazione, ai sensi di legge, del testo aggiornato dello Statuto Sociale, con le variazioni all'articolo 5 conseguenti l'esecuzione del raggruppamento delle azioni.
4. Di approvare la modifica dell'art. 5.1 dello Statuto sociale come segue:
<<Articolo 5 - Capitale Sociale e azioni

5.1 - Il capitale sociale è fissato in Euro 6.797.500,00 (sei milioni settecentonovantasettemila cinquecento) diviso in n. 1.958.409.277 (un miliardo novecentocinquantotto milioni quattrocentonovemila duecentosettantasette) azioni prive di valore nominale espresso.

L'assemblea straordinaria del giorno 14 dicembre 2023 ha deliberato:

- di approvare il raggruppamento delle azioni ordinarie di "ILLA S.p.A." secondo il rapporto di n. 1 (una) azione ordinaria di nuova emissione, avente godimento regolare, prive di indicazione del valore nominale, ogni n.1.000 (mille) azioni ordinarie prive di valore nominale;
- di procedere all'annullamento del numero minimo di azioni necessario per la quadratura complessiva dei numeri senza riduzione del capitale sociale, al fine di ottimizzare i rapporti numerici dell'operazione, così come indicato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione allegata alla citata delibera assembleare;
- di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere per provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l'attuazione delle deliberazioni di cui sopra, incluso, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere e la facoltà di: a) adempiere alle formalità necessarie per procedere al raggruppamento delle azioni e alle rettifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito dello stesso sui termini dei warrant; b) determinare di concerto con Borsa Italiana S.p.A. e ogni altra autorità competente il giorno di inizio delle operazioni di raggruppamento sopra delineate; c) definire, di concerto con Borsa Italiana S.p.A. e ogni altra autorità competente i tempi e le modalità delle operazioni relative e conseguenti al sopradetto raggruppamento quali, ad esempio, la gestione dei resti azionari, il tutto nel rispetto della vigente normativa; d) provvedere ai depositi, alle comunicazioni, alle informative e agli altri adempimenti prescritti dalle vigenti normative regolamentari e legislative nonché da ogni documento rilevante che dovessero trovare applicazione in relazione a quanto sopra; e) apportare alle deliberazioni sopra adottate quelle modifiche, aggiunte e soppressioni di natura non sostanziale che fossero richieste per l'ottenimento delle approvazioni di legge, nonché compiere ogni altro atto e/o attività che si rendessero utili e/o opportuni al fine di consentire una più efficiente e spedita esecuzione delle deliberazioni stesse; f) provvedere al deposito ed alla pubblicazione, ai sensi di legge, del testo aggiornato dello Statuto Sociale, con le variazioni all'articolo 5 conseguenti l'esecuzione del raggruppamento delle azioni.>>

= 3 =

Il testo integrale dello Statuto Sociale contenente le modifiche derivanti dalle precedenti delibere mi viene consegnato dal Presidente e viene allegato al presente atto sotto la lettera "F" a formarne parte integrante e sostanziale.

= 4 =

L'Assemblea delibera di conferire ai legali rappresentanti della Società tutti i necessari poteri affinché, disgiuntamente tra loro, possano apportare al presente verbale ed all'allegato Statuto tutte quelle integrazioni, soppressioni e modifiche necessarie per ottenere l'iscrizione nel Registro Imprese e/o per l'eventuale giudizio di omologazione.

Null'altro essendovi a deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 12,15.

Il Presidente (con il consenso dell'assemblea) mi dispensa espressamente dal dare lettura degli allegati.

Spese di quest'atto a carico della Società.

Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'art.13 del Regolamento UE n.679/2016 (GDPR), le parti contraenti prendono atto che il sottoscritto notaio è il "titolare del trattamento" dei "dati personali" contenuti nel contratto (e nella sua documentazione preparatoria); esse altresì acconsentono al "trattamento" dei dati stessi, anche qualora si tratti di "dati sensibili", da parte del "titolare del trattamento" e dei suoi "incaricati", mediante strumenti, compresi quelli informatici, idonei alla loro gestione e archiviazione, sia al fine del compimento degli adempimenti dovuti in esecuzione del contratto, sia al fine di soddisfare esigenze organizzative dello studio notarile; le parti contraenti pure autorizzano il "trattamento" dei dati predetti da parte di soggetti terzi, incaricati dal "titolare del trattamento", che siano preposti alla tenuta e alla gestione delle banche dati contenenti i Registri Immobiliari, gli Archivi Catastali, il Registro delle Imprese e ogni altro Pubblico Registro, o che comunque siano preposti a qualsiasi Ufficio ove debbano svolgersi adempimenti dipendenti dalla stipula del contratto.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che, da me scritto in parte con mezzi meccanici e in parte di mia mano su dodici facciate di tre fogli, è stato sottoscritto, unitamente agli allegati, dal comparente e da me Notaio, previa lettura da me datane al comparente stesso che lo approva.

Le sottoscrizioni vengono apposte alle ore dodici e minuti quindici.

Firmati nell'originale:

Roberto Maviglia

Guido Trasatti Notaio

ELENCO INTERVENUTI

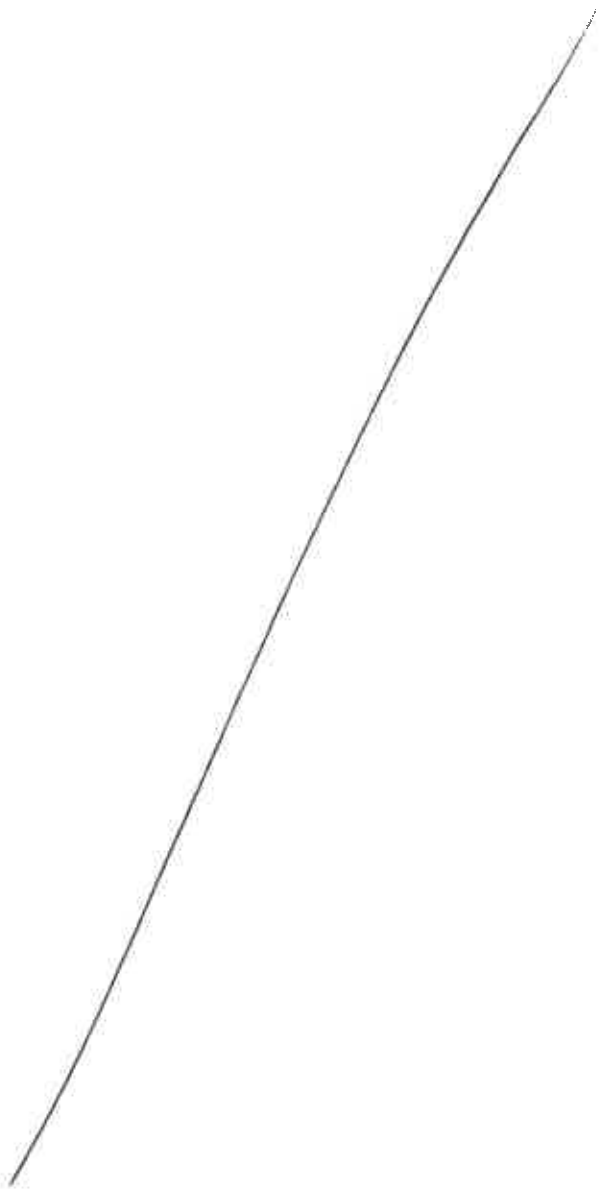
N°	Avanti diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	NEGMA GROUP INVESTMENT LTD		ROBERTO CULICCHI		567.938.680	29,000	10:30						
2	BIANCHI SERGIO			300.000		0,015	10:30						
3	TOSCHI SANDRA		ROBERTO CULICCHI		40.000	0,002	10:30						
4	FACCHINETTI GIORGIA CARLA			15		0,000	10:30						
5	MARZALI PIERPAOLO		MARCO ROTILI		40.100.570	2,048	10:30						
6	SIMONETTA MARIA ANTONIETTA			50.030.000		2,555	10:30						
7	GATTARI MIRELLA		MARCO ROTILI		75.000.000	3,830	10:30						

Totale azioni in proprio	50.330.015
Totale azioni per delega	683.079.280
Totale generale azioni	733.409.275
% sulle azioni ord.	37,449

Persone partecipanti all'assemblea: 5




Allegato
Raccolta n° 9904





Assemblea straordinaria degli Azionisti
mercoledì 13 dicembre 2023 - Prima convocazione
giovedì 14 dicembre 2023 - Seconda convocazione

ILLA S.P.A.

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, redatta anche ai sensi dell'art. 2441, quinto e sesto comma, del codice civile, per l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti chiamata a deliberare sulla proposta di modifiche alla delibera dell'Assemblea Straordinaria del 22 febbraio 2023, avente ad oggetto l'emissione del prestito convertibile, cum warrant, riservato alla sottoscrizione da parte di Negma Group Investment Ltd., e degli aumenti di capitale a servizio del predetto prestito e dei predetti warrant

u 34
Allegato
Raccolta n° *9904*



Signori Azionisti,

Siete stati convocati in Assemblea, in sede Straordinaria, per discutere e deliberare sul seguente punto all'ordine del giorno

1. Proposta di modifiche alla delibera dell'assemblea straordinaria del 22 febbraio 2023, avente ad oggetto l'emissione del prestito convertibile, cum warrant, riservato alla sottoscrizione da parte di Negma Group Investment Ltd., e degli aumenti di capitale a servizio del predetto prestito e dei predetti warrant

La presente relazione è redatta anche ai sensi dell'art. 2441, comma 6, Cod. civ.

A. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

La proposta di delibera rivolta all'assemblea straordinaria della società consiste in modifiche alla delibera con cui, in data 22 febbraio 2023, sempre ad opera dell'assemblea straordinaria, in esecuzione dell'Accordo di Investimento (il "Contratto Negma" o "Contratto" o l' "Accordo" o "Investment Agreement" o "Contratto del Prestito Obbligazionario Convertibile") tra ILLA S.p.A. ("ILLA S.p.A." "ILLA" o la "Società" o l' "Emittente") e Negma Group Investment Ltd ("Negma" o l' "Investitore"), sono stati approvati l'emissione del prestito obbligazionario convertibile, cum warrant, riservato a Negma (il "Prestito Obbligazionario cum warrant" o il "POC") e i relativi aumenti di capitale a servizio.

La presente Relazione Illustrativa, in merito alle condizioni e ai termini del prestito obbligazionario, cum warrant, e ai relativi aumenti di capitale a servizio, deliberati a suo tempo e di cui si propone ora la revisione, fa dunque, per completezza informativa, riferimento alla Relazione Illustrativa, pubblicata in data 30 gennaio 2023 e scaricabile dal sito web della Società www.illa.it, sezione **Investor Relations**, a cui si rimanda integralmente.

In questa sede si ricorda come l'Investment Agreement, stipulato a suo tempo, abbia previsto un investimento da parte di Negma per un ammontare complessivo in denaro di Euro 20.000.000, erogabile, subordinatamente al rispetto di certe condizioni, in n. 40 (quaranta) tranches, a fronte dell'emissione di Obbligazioni Convertibili, di cui le prime n. 4 tranches per un valore di Euro 750.000 ciascuna e le restanti n. 36 (trentasei) per un valore di Euro 500.000 ciascuna, a cui vengono abbinati dei Warrant.

In conseguenza del predetto Accordo, l'Assemblea Straordinaria di ILLA, in data 22 febbraio 2023, ha deliberato l'emissione di un Prestito Obbligazionario Convertibile in azioni ILLA, cum warrant, di importo complessivo pari a Euro 21.000.000, di cui Euro 1.000.000 destinato a

pagare le commitment fees previste contrattualmente in favore di Negma, da emettere in una o più tranches, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma, cod. civ., in quanto destinato a Negma, e un connesso aumento di capitale sociale ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2, cod. civ., in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., per un importo massimo pari a Euro 21.000.000, incluso sovrapprezzo, a servizio della conversione del Prestito Obbligazionario Convertibile.

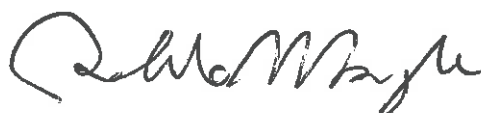
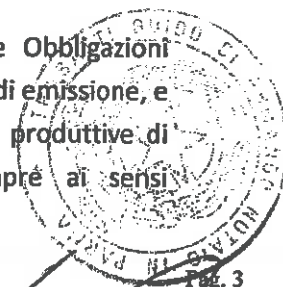
Alla data odierna la situazione vede Obbligazioni Convertibili sottoscritte in Capitale Sociale per l'importo complessivo di Euro 5.300.000, oltre all'emissione dell'importo di Euro 1.000.000 relativo alle commitment fees, che sono già state integralmente pagate - queste ultime - non tramite denaro, bensì tramite l'emissione di Obbligazioni, in concomitanza con le prime n.4 (quattro) tranches, mediante l'emissione di n. 100 (cento) Obbligazioni prive di Warrant del valore nominale di Euro 10.000 (diecimila/00) cadauna in occasione delle prime n.4 tranches.

Pertanto, alla data odierna, rispetto a quanto deliberato nell'Assemblea del 22 febbraio 2023, possono ancora essere erogate Obbligazioni pari a n.1.470 per un importo nominale di Euro 14.700.000, su un numero complessivo di obbligazioni deliberate pari a n.,2.100, per un importo nominale complessivo di Euro 21.000.000.

Le obbligazioni nella titolarità ad oggi di Negma sono le seguenti:

- relativamente alla quinta tranche, sottoscritta in data 20 luglio 2023 che si ricorda essere di complessivi Euro 3.300.000, pari a complessive n.330 obbligazioni di Euro 10.000 ciascuna e che, successivamente alla conversione del 02/11/2023, nell'ambito della quinta tranche risultano ancora da convertire n. 261 obbligazioni convertibili, per un controvalore complessivo di Euro 2.610.000;
- relativamente alla commitment fee, pari all'importo nominale di Euro 1.000.000, saldata tramite emissione di ulteriori obbligazioni;
- relativamente alla seconda parte della quinta, ed ultima tranche, del prestito obbligazionario sottoscritto da Negma, il cui aumento di capitale a servizio dello stesso è stato deliberato dall'assemblea in data 22 gennaio 2022, residuano ancora da convertire n.18 obbligazioni per un controvalore di Euro 180.000.

Si ricorda come, ai sensi dell'Investment Agreement oggi in vigore, le Obbligazioni appartenenti a ciascuna tranche abbiano una durata di n. 12 mesi dalla data di emissione, e siano emesse ad un prezzo pari al 100% del valore nominale e non sono produttive di interessi ("Prezzo di Sottoscrizione"). Si ricorda, altresì, come, sempre ai sensi



dell'Investment Agreement allo stato in vigore, Negma possa richiedere la conversione di tutte o di parte delle Obbligazioni emesse inviando un'apposita comunicazione alla Società in qualsiasi momento, fermo restando che in caso di mancata richiesta di conversione entro la data di scadenza delle Obbligazioni, ovvero dopo n. 12 mesi dalla data di emissione, è previsto che le stesse siano convertite automaticamente in Azioni di nuova emissione.

Si ricorda inoltre come l'Accordo preveda che Negma, a fronte di ciascuna emissione, abbia diritto a ricevere un numero di Warrant (i "Warrants" o "Warrant"), i quali avranno una durata pari a n. 60 mesi dalla data di emissione, calcolato in misura del 100% del valore di ogni tranche e tale da consentire alla Società di percepire, in caso di integrale conversione dei Warrant, un corrispettivo pari al 120% del valore nominale delle obbligazioni.

Si ricorda come l'Accordo preveda una procedura dettagliata da seguire per richiedere a Negma la sottoscrizione delle Obbligazioni. È infatti richiesto che, per ogni tranche, la Società trasmetta una formale richiesta di sottoscrizione a Negma conforme al modello previsto nell'Accordo medesimo, nel rispetto di intervalli temporali minimi e in particolare non prima delle seguenti date:

- il giorno di borsa aperta successivo alla conversione (in una volta o più volte) di tutte le Obbligazioni emesse in relazione a una precedente tranche; o
- il giorno di borsa aperta successivo alla scadenza di un periodo di n. 30 (trenta) giorni lavorativi (come definiti nel Contratto Negma) decorrenti dalla precedente emissione ("Periodo di Raffreddamento" o "Cool Down Period")

Si precisa che le suddette condizioni di consegna della richiesta di sottoscrizione possono essere oggetto di rinuncia da parte di Negma.

Sempre secondo l'Investment Agreement stipulato a suo tempo e delle delibere assunte dall'Assemblea straordinaria in data 22 febbraio 2023 si ricorda come la Società abbia assunto nei confronti di Negma, a far data dalla sottoscrizione del l'Accordo e fino al termine del periodo di emissione, l'impegno a rispettare specifici covenants, tra cui in particolare l'impegno:

- (i) a non procedere ad operazioni di fusione che prevedano l'incorporazione della Società in altri soggetti, ferma restando la possibilità di procedere con fusioni che prevedano la Società quale soggetto incorporante;
- (ii) a non cedere, affittare, trasferire, liquidare o comunque disporre di parte significativa dei propri attivi in una singola operazione (o in più operazioni di scopo comunque unitario) se non a fronte di corrispettivi quantificati a condizioni di mercato;
- (iii) a non sottoscrivere prodotti finanziari caratterizzati da operatività simile o assimilabile

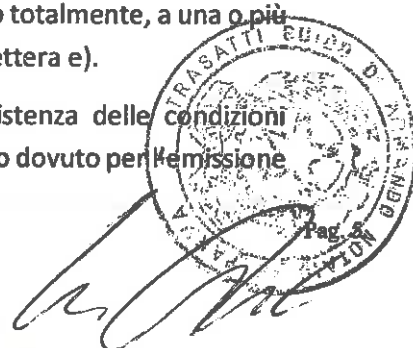
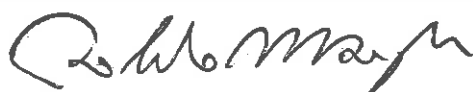
a quella del Contratto Negma;

- (iv) a non assumere indebitamento, in assenza del preventivo consenso di Negma che possa qualificarsi quale "senior" rispetto al prestito, e che abbia l'effetto di elevare il parametro finanziario di indebitamento/patrimonio netto ad un indice superiore a 10.

L'obbligo di Negma di pagare il Prezzo di Conversione è condizionato, sulla base delle previsioni allo stato vigenti, all'adempimento da parte di ILLA (o alla rinuncia da parte di Negma), delle seguenti condizioni:

- a) il rispetto da parte di ILLA dei covenants previsti dal Contratto;
- b) il rispetto da parte di ILLA e l'assenza di qualsiasi evento che renda le dichiarazioni e garanzie prestate dalla Società non veritiere;
- c) il mancato verificarsi di una cd. Material Adverse Change o altrimenti detto Cambiamento Sostanziale Negativo (intendendosi con tale termine qualsiasi annuncio fatto dalla Società o mutamento delle condizioni finanziarie, politiche o economiche italiane o internazionali o dei tassi di cambio o dei controlli valutari, tale da pregiudicare sostanzialmente il buon esito dell'Operazione nonché l'emissione delle Obbligazioni, dei Warrant e delle Azioni o la negoziazione degli stessi);
- d) la mancata assunzione, da parte di ILLA, di qualsivoglia impegno vincolante che comporti un cambio del controllo della Società (anche "Cambio di Controllo");
- e) la mancata rilevazione di qualsiasi eccezione e/o obiezione da parte di qualsivoglia Autorità (ivi incluse Borsa Italiana S.p.A. e CONSOB) avente a oggetto le Obbligazioni, i Warrant o la loro conversione e/o il loro esercizio;
- f) la mancata realizzazione di qualsiasi evento che costituisca un inadempimento, ove non vi venga posto rimedio entro un periodo di tempo predeterminato;
- g) il fatto che il Commitment Period non sia scaduto;
- h) le azioni della Società (i) siano quotate su Euronext Growth Milan e (ii) non sia intervenuto un provvedimento di sospensione della negoziazione delle azioni da parte di CONSOB e/o da parte di Borsa Italiana S.p.A. né tale sospensione sia stata minacciata (a) per iscritto da parte di CONSOB e/o di Borsa Italiana o (b) in quanto la Società non abbia più i requisiti previsti per la negoziazione delle azioni presso Euronext Growth Milan, salvo deroghe concesse da Borsa Italiana S.p.A.. Negma ha la facoltà, esercitabile a sua insindacabile discrezionalità, di rinunciare, parzialmente o totalmente, a una o più delle predette condizioni, ad eccezione di quella prevista alla lettera e).

Subordinatamente alla verifica (con esito positivo) circa la sussistenza delle condizioni previste, è convenuto che Negma versi a favore di ILLA il corrispettivo dovuto per l'emissione



della relativa tranche.

In data 29 ottobre 2023 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di procedere alla sottoscrizione di un accordo modificativo dell'Investment Agreement sottoscritto (l'“Accordo Modificativo”) e conseguentemente di proporre all'Assemblea Straordinaria di ILLA S.p.A. di deliberare modifiche alle condizioni del Prestito Obbligazionario Convertibile, cum warrant, e dei relativi aumenti di capitale a servizio della conversione e dell'esercizio dei Warrant, come deliberati dall'Assemblea straordinaria del 22 febbraio 2023, condizionatamente all'erogazione da parte di Negma di finanziamenti fino a 1,5 milioni per coprire il fabbisogno della società, in deroga alle previsioni di cui al citato Investment Agreement.

Le modifiche apportate all'Investment Agreement sono altresì condizionate all'approvazione da parte dell'Assemblea Straordinaria della Società delle modifiche alle condizioni del POC e ai relativi aumenti di capitale a servizio, così come sopra esposto.

In esecuzione di quanto previsto, si precisa che, in data 30 ottobre 2023, le parti hanno sottoscritto una Side Letter, che in concreto ha previsto:

- a) l'erogazione immediata di un Finanziamento Ponte (“Bridge Financing Agreement”) pari a Euro 500.000, condizionata esclusivamente, al rispetto degli accordi vigenti e alla adozione della delibera (in concreto già assunta dal consiglio di amministrazione) in merito alle modifiche aventi ad oggetto l'Investment agreement;
- b) l'erogazione di un'ulteriore importo pari ad Euro 1.000.000 entro la data del 23 novembre 2023, condizionata (i) al rispetto degli accordi vigenti, (ii) all'approvazione da parte dell'assemblea straordinaria delle proposte di modifica delle condizioni del POC e dei relativi aumenti di capitale a servizio a cui l'Accordo Modificativo dell'Investment Agreement è sua volta condizionato, (iii) al fatto che, laddove ILLA presenti una domanda di composizione negoziata della crisi, ai sensi degli artt. 12 e ss. del Codice della Crisi (“CCII”), sia formulata una richiesta ai competenti organi della procedura di una prededuzione o di un diritto di garanzia o di un pegno su tutto o parte del patrimonio dell'Emittente in relazione all'importo in questione; all'impegno dei competenti organi sociali di ILLA a sottoporre all'esperto (“esperto”), (iv) nell'ambito della predetta procedura di composizione negoziata della crisi, alla richiesta al tribunale competente di ottenere l'autorizzazione a rimborsare a Negma il pagamento di 500.000 Euro di cui alla precedente lettera a) in via privilegiata;
- c) che il Periodo di Raffreddamento “Cool Down Period” in corso verrà ad interrompersi a partire dal mese di marzo del 2024. Per effetto di tale previsione dunque, a partire dal mese di marzo 2024, l'Emittente può riavviare la richiesta delle tranches secondo l'Accordo di Investimento.

Consequentemente in esecuzione delle previsioni di cui alla citata side letter è stato



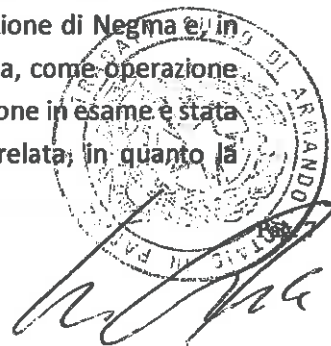
sottoscritto un contratto di Finanziamento Ponte ("Bridge Financing Agreement") per l'importo di Euro 500.000, esente da interessi, da rimborsarsi entro il 30 novembre 2023 e in data 31 ottobre 2023 è stato quindi effettivamente da Negma eseguito un bonifico in favore di ILLA per il predetto importo.

Nei giorni successivi alla sottoscrizione della Side Letter e del contratto di Finanziamento Ponte ("Bridge Financing Agreement"), richiamati nel comunicato diffuso in data 1° novembre 2023, ILLA ha riaperto le negoziazioni con Negma allo scopo di prevedere revisioni chiarificatrici e migliorative rispetto a quanto convenuto con i predetti atti, con riguardo sia all'ammontare complessivo delle erogazioni finanziarie pattuite sia al termine ultimo per l'approvazione da parte dell'assemblea straordinaria di ILLA delle modifiche concernenti le deliberazioni aventi ad oggetto il prestito obbligazionario, cum warrant, riservato a Negma e i relativi aumenti di capitale a servizio. Avendo, in merito, raggiunto un accordo con Negma, il consiglio di amministrazione ha deliberato, in data 10 novembre, di sottoscrivere un testo di precisazioni rispetto ai sopra menzionati atti (il "Testo di Precisazioni"), secondo cui:

a) il rimborso del Finanziamento Ponte di 500.000 euro potrà avvenire mediante l'emissione, senza ulteriore erogazione a fronte, di una tranches di obbligazioni convertibili di pari importo, una volta che ILLA abbia ottenuto l'approvazione del Tribunale al rimborso in prededuzione e siano soddisfatte le altre condizioni stabilite dalla Side Letter; b) una volta approvate le sopra richiamate modifiche alle condizioni del POC e ai relativi aumenti di capitale, potrà essere erogato un ulteriore importo pari a euro 1.000.000, sempre in quanto rispettate le altre condizioni previste dalla Side Letter; c) il termine entro il quale l'assemblea straordinaria della società dovrà approvare le sopra richiamate delibere è stato posticipato al 5 dicembre 2023. Tale termine, per successiva ulteriore proroga convenuta tra ILLA e Negma, è stato poi fissato al 15 dicembre 2023.

Negma in data 31 ottobre 2023 ha già provveduto a erogare il finanziamento ponte di importo pari a euro 500.000, mentre per poter attingere anche al previsto ulteriore versamento in deroga di importo pari a 1.000.000, tra le altre condizioni è necessario deliberare le modifiche alle condizioni del POC e dei relativi aumenti di capitale a servizio descritte nella presente Relazione Illustrativa.

Si sottolinea che la delibera del consiglio di amministrazione avente ad oggetto la sottoscrizione dell'accordo diretto a modificare l'Investment Agreement concluso in data 5 gennaio 2023 e le conseguenti proposte da sottoporre all'assemblea straordinaria sono state trattate come operazioni con parte correlata, tenuto conto della posizione di Negma e, in particolare, in ragione del superamento delle relative soglie di rilevanza, come operazione con parte correlata di maggiore rilevanza. Più specificamente, l'operazione in esame è stata considerata dalla Società prudenzialmente operazione con parte correlata, in quanto la



controparte Negma detiene una partecipazione rilevante nella società, oltreché detenere titoli obbligazionari convertibili per importo considerevole, convertibili in azioni a sua discrezione, tali da consentire il superamento delle soglie previste dal Regolamento di Borsa Italiana sulla gestione delle operazioni con parti correlate, che costituisce presupposto della fattispecie della correlazione. Coerentemente con la suddetta valutazione, la Società aveva richiesto al Consigliere indipendente parere sulla suddetta operazione, qualificata come operazione con parte correlata, il quale in data 29 ottobre ha rilasciato il proprio parere favorevole (scaricabile dal sito web della Società www.ilva.it, sezione **Investor Relations**).

B. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLE OBBLIGAZIONI SECONDO L'ACCORDO IN VIGORE

Si ricorda come sia previsto che le Obbligazioni siano emesse in forma dematerializzata e non siano ammesse alla negoziazione su alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione. Le Obbligazioni sono emesse con pieni diritti di godimento a partire dalla data della loro sottoscrizione.

Si ricorda come le Obbligazioni, sulla base degli accordi allo stato in vigore, possano essere assegnate o trasferite, anche in assenza di previo consenso da parte della Società, esclusivamente a soggetti affiliati a Negma (intendendosi per tali persone fisiche o giuridiche che controllano o sono controllate o sono sotto comune controllo della stessa) che non sono registrati ai sensi delle leggi dell'Australia, degli Stati Uniti, del Canada, del Giappone o di qualsiasi altra giurisdizione in cui la circolazione delle Obbligazioni sarebbe limitata o richiederebbe la pubblicazione di un documento informativo o di offerta, o sarebbe soggetto a qualsivoglia altra autorizzazione da parte di qualsivoglia autorità competente. In ogni caso, la circolazione delle Obbligazioni sarà consentita solo a soggetti affiliati che possano essere considerati investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2 (1) (e) del Regolamento EU n. 2017/1129 e del combinato disposto degli articoli 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e 35, paragrafo 1, lettera d) del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018, con l'esclusione degli investitori professionali residenti in Australia, Giappone, Canada e Stati Uniti o di qualsiasi altra giurisdizione in cui la circolazione delle Obbligazioni sarebbe limitata o richiederebbe la pubblicazione di un documento informativo o di offerta, o sarebbe soggetto a qualsivoglia altra autorizzazione da parte di qualsivoglia autorità competente.

Si precisa come ciascuna Obbligazione, sulla base dell'Accordo oggi in vigore, abbia una durata pari a n. 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data della loro emissione ("Maturity Date") e sia infruttifera. È altresì previsto che le Obbligazioni possano essere rimborsate in denaro al loro valore nominale in qualsiasi momento qualora la Società eserciti il diritto di recesso

ad nutum dal Contratto dandone comunicazione a Negma o al portatore di Obbligazioni ovvero alla Maturity Date, nel caso in cui la Società voglia evitarne la conversione automatica a scadenza, visto che è previsto che alla scadenza della Maturity Date tutte le obbligazioni ancora esistenti siano automaticamente convertite in azioni ordinarie della Società ("Conversione Obbligatoria").

Si ricorda come prima della Maturity Date Negma abbia il diritto di convertire in qualsiasi momento, a sua discrezione, in tutto o in parte le Obbligazioni di volta in volta emesse e la Società abbia l'obbligo di consegnare a Negma tante Azioni quante quelle risultanti dal rapporto tra l'importo nominale delle obbligazioni convertite e il Prezzo di Conversione, ferma la facoltà della Società, a sua discrezione, di pagare a Negma una somma di denaro calcolata con la seguente formula:

Conversione Cash Payment = $(CA / CP) \times$ Chiusura di VWAP alla data di conversione,

CA = 33% dell'importo nominale complessivo delle obbligazioni convertite e

CP = il Prezzo di Conversione.

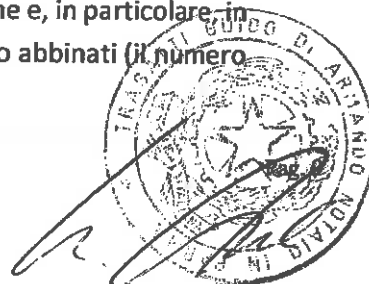
Le nuove azioni sono emesse dalla Società attraverso il sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., in forma dematerializzata e sono trasferite per conto della Società al conto di titoli che sarà indicato da Negma, i cui dettagli sono forniti con la comunicazione di conversione.

C. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DI WARRANT SECONDO L'ACCORDO IN VIGORE

Si ricorda come i Warrant vengono emessi in forma dematerializzata e non sono ammessi alla negoziazione su alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione.

Le nuove Azioni risultanti dall'esercizio dei Warrant vengono emesse dietro pagamento in contanti da parte del relativo portatore di Warrant del prezzo di esercizio degli stessi, pari al 120% del VWAP medio delle Azioni nei 15 giorni di negoziazione immediatamente precedenti la richiesta di emissione di una nuova tranche, fermo restando che, per quanto riguarda la prima tranche, il prezzo di esercizio dei Warrant sarà pari al 120% del minore tra: (i) il VWAP medio nei 15 giorni di negoziazione immediatamente precedenti la data di sottoscrizione del Contratto Negma (i.e. Euro 0,0028); e (ii) la media del VWAP nei quindici (15) Giorni di Negoziazione immediatamente precedenti l'emissione della prima tranche ("Prezzo di Esercizio dei Warrant").

Si ricorda come i Warrant sono abbinati alle Obbligazioni in numero da determinarsi sulla base dell'importo sottoscritto a fronte dell'emissione di ciascuna tranche e, in particolare, in un valore pari al 100% del valore nominale delle obbligazioni a cui sono abbinati (il numero



di Warrant abbinati a ciascuna tranche sarà arrotondato al numero intero più prossimo).

Anche i Warrant, sulla base dell'Accordo allo stato in vigore, possono essere assegnati o trasferiti, anche in assenza di previo consenso da parte della Società, esclusivamente a soggetti affiliati a Negma (intendendosi per tali persone fisiche o giuridiche che controllano o sono controllate o sono sotto comune controllo della stessa) che non sono registrati ai sensi delle leggi degli Stati Uniti, del Canada, dell'Australia e del Giappone o di qualsiasi altra giurisdizione in cui la circolazione delle Obbligazioni sarebbe limitata o richiederebbe la pubblicazione di un documento informativo o di offerta, o sarebbe soggetto a qualsivoglia altra autorizzazione da parte di qualsivoglia autorità competente. In ogni caso, la circolazione dei Warrant sarà consentita solo a soggetti affiliati che possano essere considerati investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2 (1) (e) del Regolamento EU n. 2017/1129 e del combinato disposto degli articoli 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e 35, paragrafo 1, lettera d) Del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018, con l'esclusione degli investitori professionali residenti in Australia, Giappone, Canada e Stati Uniti o di qualsiasi altra giurisdizione in cui la circolazione dei Warrant sarebbe limitata o richiederebbe la pubblicazione di un documento informativo o di offerta, o sarebbe soggetto a qualsivoglia altra autorizzazione da parte di qualsivoglia autorità competente.

Si ricorda come i Warrant vengono annullati decorsi n. 60 mesi dalla loro data di emissione.

Ciascun portatore di Warrant ha il diritto, a propria discrezione, in ogni momento precedente la data di scadenza dello strumento ("Periodo di Esercizio dei Warrant"), di esercitare in tutto o in parte i Warrant di cui è portatore. L'esercizio potrà avvenire in qualsiasi giorno di borsa aperta nel corso del Periodo di Esercizio dei Warrant mediante apposita comunicazione di esercizio.

Le nuove azioni ILLA emesse a servizio dell'esercizio dei Warrant vengono emesse dalla Società mediante il sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in forma dematerializzata.

Ciascun Warrant dà diritto a ricevere n. 1 azione di nuova emissione ILLA ("Rapporto Esercizio Warrant"); il Rapporto di Esercizio Warrant sarà soggetto ad apposito aggiustamento al compimento, da parte della Società, di operazioni sul capitale, secondo rapporti di aggiustamento stabiliti dal Contratto.

D. LE MODIFICHE OGGETTO DELL'ACCORDO DI INVESTIMENTO

Di seguito si illustrano le principali modifiche che, in forza dell'Accordo Modificativo, accanto a modifiche di natura formale, vengono apportate alle condizioni del POC, subordinatamente all'approvazione da parte dell'assemblea straordinaria della società:

- a) con riferimento alla definizione di "prezzo di conversione" ("conversion price") che è calcolato come il 93% del VWAP giornaliero più basso delle Azioni durante il Periodo di prezzo applicabile precedente la Data di conversione, anche con riferimento alle obbligazioni già emesse e sottoscritte da Negma ai sensi dell'Investment Agreement, e non ancora da quest'ultima convertite, sono state eliminate le condizioni secondo cui:
 - (i) qualsiasi Giorno di negoziazione durante il quale l'Investitore abbia venduto più del 25% del volume totale delle Azioni negoziate in quel Giorno di Negoziazione e
 - (ii) la Data di Negoziazione più bassa in cui il VWAP Giornaliero è inferiore (almeno per un valore pari ad almeno il 90%) rispetto al VWAP delle Azioni calcolato durante il Periodo di Prezzo applicabile. Le suddette previsioni, divenendo efficace l'Accordo Modificativo, non verrebbero più prese in considerazione ai fini dell'individuazione del Prezzo di conversione; sempre con riferimento alla definizione di "prezzo di conversione" ("conversion price") è stato precisato come, al fine di determinare il Prezzo di Conversione, il risultato verrà arrotondato per difetto troncato al decimale non nullo più vicino. Qualora il VWAP a 12 giorni scenda al di sotto di Euro 0,01, il Prezzo di Conversione verrà arrotondato per difetto al decimale più vicino (ovvero, se il risultato è 0,451, il prezzo di conversione sarà 0,45. Se il risultato è 0,0451, il prezzo di conversione sarà 0,045. Se il risultato è 0,00451, il prezzo di conversione sarà 0,0045. Se il risultato è 0,000451, sarà il minimo, quindi 0,0004);
- b) con riferimento alla definizione di "Periodo di Raffreddamento" ("Cool Down Period") è stato precisato come il Periodo di Raffreddamento sarà prolungato da qualsiasi ritardo causato dalla sospensione dalla negoziazione delle Azioni, dalla ritardata consegna delle Azioni all'Investitore, dalla sospensione delle conversioni dalla negoziazione delle Azioni a causa di qualsiasi azione societaria (ad esempio, raggruppamento delle azioni, registrazione delle Azioni, assemblea degli azionisti, approvazione di un prospetto o di un supplemento ad un prospetto).
- c) con riferimento ai presupposti necessari per la sottoscrizione delle tranches del prestito, è stato specificato che il contratto con l'Euronext Growth Advisor ("EGA") e lo Specialista Euronext Growth ("Specialist") debbano essere in pieno vigore e non debbano scadere prima della fine dell'ipotetico Periodo di Raffreddamento
- d) è stata eliminata la possibilità per l'Emittente di richiedere l'aggregazione di più tranches fino ad Euro 5.000.000 per finanziare operazioni di acquisizione alla luce del fatto che le operazioni di acquisto dei rami d'azienda dei marchi Giannini ed Aeternum, che erano tra gli obiettivi aziendali, sono già state perfezionate;
- e) ciascun Titolo avrà una durata di dodici (12) mesi a partire dalla data di emissione (la "Data di Scadenza"), che potrà essere prorogata in incrementi di tre mesi, per non più di n.2 (due)



volte da parte dell'Investitore, mediante comunicazione scritta da consegnare in qualsiasi momento;

- f) è stata specificata la definizione di cambio di controllo ovvero che il cambio di controllo si determina in caso di (i) acquisizione di una partecipazione superiore al 50,01% del capitale sociale dell'Emittente da parte di una o più persone fisiche o giuridiche, agendo da soli o di concerto, (ii) acquisizione da parte di una o più persone fisiche (i) o una o più persone giuridiche, che agiscono da sole o di concerto, di un certo numero di diritti di voto nell'assemblea ordinaria degli azionisti dell'Emittente in modo da esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria degli azionisti dell'Emittente come previsto ai sensi Articolo 2359, comma 1, n. 2) del codice civile.
- g) è stato specificato come la circolazione delle Obbligazioni sarà consentita nei confronti delle controllate di Negma ovvero anche di terzi diversi da una controllata di Negma, purché questi possano essere considerati un investitore qualificato, con l'esclusione degli investitori istituzionali provenienti da Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d'America e qualsiasi altro paese estero in cui la circolazione dei Titoli sarebbe limitata o richiederebbe la pubblicazione di un memorandum informativo/circolare di offerta, o sarebbero soggetti a qualsiasi altro tipo di permesso e/o autorizzazione da parte di qualsiasi autorità competente.
- h) è stato specificato come la circolazione dei Warrant sarà consentita nei confronti delle controllate di Negma ovvero anche di terzi diversi da una controllata di Negma purché questi possano essere considerati un investitore qualificato, con l'esclusione degli investitori istituzionali provenienti da Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d'America e qualsiasi altro paese estero in cui la circolazione dei Titoli sarebbe limitata o richiederebbe la pubblicazione di un memorandum informativo/circolare di offerta, o sarebbero soggetti a qualsiasi altro tipo di permesso e/o autorizzazione da parte di qualsiasi autorità competente.
- i) è stato modificato dal 100% al 110% il valore nominale della put Amount che prevede come al verificarsi di un Cambio di Controllo, di un Cambiamento Sostanziale Negativo o di un Evento di Inadempimento, l'Investitore abbia il diritto di richiedere all'Emittente di rimborsare in contanti tutti i Titoli emessi e in circolazione al loro 110% del valore nominale ("Importo Put dell'Investitore" e complessivamente "Opzione Put dell'Investitore"), dando all'Emittente un preavviso non inferiore a 30 (trenta) Giorni Lavorativi e indicando la data in cui avverrà il rimborso ("Data di Rimborso");
- j) è stata modificata la clausola relativa alla mancata consegna delle azioni o al pagamento in contanti in caso di conversione, nel senso che, tra l'altro, se all'atto della conversione dei Titoli, il relativo portatore dei Titoli non riceve le relative Azioni e/o il Pagamento in Contanti di Conversione, il Portatore dei Titoli avrà il diritto di:(1) qualora richieda il rimborso anticipato dei Titoli, vedersi pagato dall'Emittente l'Importo di Conversione più un importo pari al numero di Azioni che il medesimo Portatore dei Titoli avrebbe dovuto ricevere moltiplicato per la differenza (solo se positiva) tra il più alto prezzo di chiusura delle Azioni verificatosi nel periodo intercorrente tra la Data di Conversione e il giorno precedente a

quello in cui l'Emittente trasferisce effettivamente l'importo di rimborso e il prezzo di chiusura delle Azioni alla Data di Conversione: o (2) richiedere nuovamente la consegna delle azioni, più un ammontare pari al numero di azioni che il Portatore dei titoli avrebbe dovuto ricevere moltiplicato per la differenza (solo se positiva) tra il più alto prezzo di chiusura delle Azioni verificatosi nel periodo intercorrente tra la Data di Conversione e il giorno precedente a quello in cui l'Emittente trasferisce effettivamente le azioni e il prezzo di chiusura delle Azioni del giorno in cui le Azioni sono effettivamente consegnate al Portatore dei Titoli. Sempre secondo le previsioni dell'Accordo Modificativo, la mancata consegna nelle 24 ore escluse i giorni non di negoziazione successivi alla data in cui il Portatore delle Obbligazioni ha richiesto la Richiesta di Rimborso o la Richiesta di Consegna dei suddetti importi e/o Azioni, costituirà un Caso di Inadempimento ai sensi del Contratto. Il Portatore delle Obbligazioni può esercitare un'Opzione Put per tutte le Obbligazioni in circolazione. La Richiesta di Rimborso o la Richiesta di Consegna come sopra specificato rimarrebbero dovute, con l'importo variabile che continuerà a maturare fino a quando tali pagamenti non saranno stati fatti, (qualora il Portatore dei titoli abbia presentato una Richiesta di Consegna, questa potrà essere modificata in una Richiesta di Rimborso a scelta del Portatore dei titoli Titolo), a meno che il Portatore dei titoli del Prestito Obbligazionario non decida di esercitare un'Opzione Put anche per l'Importo di Conversione);

- k) è stata anche modificata la clausola relativa alla mancata consegna delle azioni spettanti per l'esercizio dei warrant, stabilendosi che, all'atto della conversione dei Warrant, qualora il relativo titolare del Warrant non riceva le relative Azioni nei modi e nei tempi previsti nei paragrafi che precedono, il Portatore avrà diritto di: 1. richiedere il rimborso del Prezzo di Esercizio del Warrant maggiorato di un importo pari alla differenza (solo se positiva) tra il prezzo di chiusura più elevato dell'Azione nel periodo compreso tra la Data di Esercizio del Warrant e il giorno precedente a quello in cui l'Emittente trasferisce effettivamente l'importo del rimborso e il prezzo di chiusura dell'Azione alla Data di Esercizio dei Warrant ("Richiesta di Rimborso"); o 2. richiedere nuovamente la consegna delle azioni, maggiorato di un importo pari alla differenza (se positiva) tra il prezzo di chiusura più elevato dell'Azione nel periodo compreso tra la Data di Esercizio dei Warrant e il giorno precedente a quello in cui l'Emittente consegna effettivamente le azioni e il prezzo di chiusura delle Azioni nel giorno in cui le azioni sono effettivamente consegnate; ("Richiesta di consegna").

I predetti importi e/o azioni, saranno corrisposti dall'Emittente ai relativi Titolari di Warrant entro e non oltre 24 ore, esclusi i giorni non di negoziazione successivi alla data in cui il Portatore del Warrant ha richiesto la Richiesta di Rimborso o la Richiesta di Consegna.

Qualsiasi pagamento a favore di un titolare di Warrant effettuato dall'Emittente ai sensi del Paragrafo 5 del presente Allegato 4 deve essere effettuato dall'Emittente al relativo Portatore di Obbligazioni in contanti, mediante bonifico bancario su un conto bancario notificato dal relativo Portatore di Obbligazioni all'Emittente, in fondi immediatamente disponibili e liberamente trasferibili in Euro.



Sempre in relazione alla mancata consegna nelle 24 ore, esclusi i giorni non di negoziazione successivi alla data in cui il Titolare del Warrant ha richiesto la Richiesta di Rimborso o la Richiesta di Consegna o la Richiesta di Consegna dei suddetti importi e/o Azioni, costituirà un evento di Inadempimento ai sensi del Contratto La Richiesta di Rimborso o di Consegna come sopra specificato rimarrebbe esigibile, con l'importo variabile che continuerà a maturare fino a quando tali pagamenti non saranno stati effettuati (se il titolare del Warrant ha presentato una Richiesta di Consegna, questa può essere modificata in una Richiesta di Rimborso a scelta del titolare del Warrant).

E. FINALITÀ DELL'OPERAZIONE - MOTIVAZIONI DELLE MODIFICHE PROPOSTE A QUANTO DELIBERATO IN DATA 22 FEBBRAIO 2023

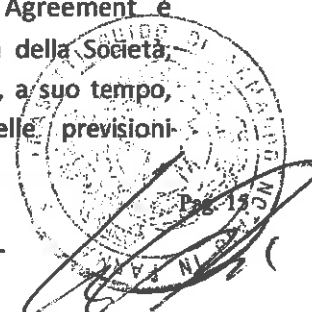
La società aveva, a suo tempo, deliberato il POC e i relativi aumenti di capitale a servizio al fine di potersi procurare celermente e nella forma più adeguata e flessibile i mezzi finanziari necessari a cogliere sollecitamente opportunità offerte dal mercato di integrazione con altre entità operanti nel medesimo settore di riferimento, come poi è stato perfezionando l'acquisto dei rami d'azienda Aeternum e Giannini, nonché fare fronte alle esigenze finanziarie complessive supportando il capitale circolante netto e per consentire il soddisfacimento delle obbligazioni commerciali correnti, nonché per destinare risorse alla copertura dei fabbisogni correlati all'andamento prevedibilmente negativo della gestione per tutta la fase di riorganizzazione e ristrutturazione, prevista, presumibilmente, per tutto l'esercizio 2023, e quindi al perseguimento degli obiettivi aziendali. Le suesposte ragioni hanno giustificato l'emissione del POC riservato a Negma e i relativi aumenti di capitale a servizio, con esclusione del diritto di opzione. Il Consiglio di Amministrazione aveva ritenuto che tale operazione fosse conforme all'interesse della Società in quanto, tra l'altro: a) l'operazione di emissione di un prestito obbligazionario convertibile riservato a un investitore istituzionale di elevato standing potesse fornire la possibilità alla Società di attingere, con uno strumento rapido di ammontare sicuro, alle risorse necessarie a riequilibrare la situazione finanziaria di Illa, nonché supportare gli investimenti previsti nel proprio piano industriale, attraverso un'operazione di rafforzamento patrimoniale (mediante il meccanismo di conversione entro un periodo massimo di mesi dodici dall'emissione del titolo, con opzione oggi che, oggi, divenendo efficace l'Accordo Modificativo, verrebbe concessa a Negma di estenderlo, per due volte, di un ulteriore periodo di tre mesi); b) lo strumento finanziario proposto presentava e presenta caratteristiche che, in linea generale, riscontrano particolare favore da parte degli investitori qualificati, quale Negma. Tali caratteristiche rendono questa tipologia di strumenti finanziari un efficace mezzo di reperimento di risorse finanziarie non bancarie a condizioni convenienti, che ben si adattava - e allo stato si adatta - alle attuali necessità della Società, che non ha di fatto accesso ai finanziamenti bancari; c) l'emissione di un Prestito Obbligazionario convertibile, non comportando un rimborso a scadenza, poteva stabilizzare



l'acquisizione delle risorse reperite tramite il Prestito Obbligazionario medesimo; d) l'emissione di obbligazioni convertibili cum warrant fosse - e continua oggi ad essere - uno strumento idoneo e con certezze di incasso delle risorse utili per migliorare e rafforzare la struttura patrimoniale (in quanto destinato entro un prefissato periodo alla conversione del Prestito Obbligazionario) e finanziaria della Società. Per questo motivo è stata all'epoca individuata Negma, operatore primario e professionista del settore, in grado di poter adempiere ad un impegno di sottoscrizione di massimi Euro 21 milioni ed oggi è giustificato accettare talune modifiche alle condizioni del POC, per poter beneficiare di erogazioni finanziarie anche in deroga a quanto stabilito a suo tempo in termini di periodi di esercizio dei tiraggi da parte della Società; e) lo strumento rileva aspetti a tutela della Società stessa in quanto (i) a capo della Società non sussiste alcun obbligo di effettuare emissione di Obbligazioni, ma l'Investitore è obbligato a sottoscrivere le Obbligazioni qualora l'Emittente ne faccia richiesta secondo i limiti e nei termini previsto dal Contratto; (ii) il diritto di effettuare le richieste di sottoscrizione spetta esclusivamente alla Società e Negma non può procedere di sua iniziativa alla sottoscrizione, in tutto o in parte, delle Obbligazioni. Questi aspetti lasciano quindi alla Società il pieno diritto e l'autonomia decisionale rispetto alla tempistica e alla misura della richiesta di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale; f) l'Operazione era - e continua ad essere - funzionale al possibile riequilibrio finanziario della Società e nello specifico è finalizzata a: (i) supportare il capitale circolante della Società; (ii) rafforzare la struttura finanziaria della Società nel breve/medio periodo (attraverso il meccanismo di conversione entro un periodo massimo di tre mesi dall'emissione del titolo) e (iii) ottenere maggiore flessibilità finanziaria, anche in tempi brevissimi.

L'esclusione del diritto di opzione, inoltre, poteva favorire il buon esito dell'operazione in tempi brevi, escludendo una procedura di offerta al pubblico delle obbligazioni, la quale avrebbe richiesto adempimenti societari più onerosi, tempi di esecuzione più lunghi, maggiori costi e incertezza di successo dell'operazione; h) la raccolta di capitale derivante dall'emissione delle obbligazioni convertibili cum warrant, laddove attivata da parte della Società, avrebbe potuto dotare Illa di ulteriori risorse patrimoniali e finanziarie destinate al riequilibrio finanziario della Società. Per tutte le ragioni sopra esposte, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto a suo tempo che l'emissione delle Obbligazioni riservate a Negma fosse di interesse sociale e, allo stato, ritiene che sia di interesse sociale procedere alla modifica delle relative condizioni, tenuto conto della situazione finanziaria e delle esigenze che scaturiranno anche dal piano di risanamento da presentarsi ai creditori nell'ambito della procedura di composizione negoziata a cui il Consiglio di Amministrazione ha deciso di fare ricorso.

In tale contesto, la decisione di apportare modifiche all'Investment Agreement è specificamente motivata dalla necessità di coprire il fabbisogno di cassa della Società, ricorrendo a Negma con un intervento suppletivo rispetto a quanto previsto, a suo tempo, dall'Investment Agreement, nella attuale formulazione. In ragione delle previsioni



dell'Investment Agreement attualmente vigenti, tenuto conto delle tranche di prestito già tirate per far fronte all'acquisto dei rami d'azienda Aeternum e Giannini, non sarebbe infatti possibile richiedere nuove erogazioni finanziarie prima della scadenza del periodo di raffreddamento in corso (cool down period), ossia prima del prossimo mese di maggio 2024. In proposito, quindi, l'Investitore Negma ha condizionato interventi suppletivi o comunque l'erogazione di ulteriori tranche di finanziamento in sottoscrizione del POC, in deroga alle previsioni contrattuali in essere, alla modifica di alcune condizioni dell'Investment Agreement, tra cui in particolare i criteri di conversione in azioni delle obbligazioni di cui al POC. L'Investitore ha giustificato tale richiesta considerati i maggiori costi per la provvista che comporta venire incontro alle necessità di ILLA e le difficoltà per la negoziazione in tempi non eccessivamente lunghi di un maggiore ammontare di azioni rivenienti dalla conversione di tranche del prestito sottoscritte in tempi più ravvicinati, rispetto a quanto previsto dall'Investment Agreement.

Si sottolinea, in proposito, che il fabbisogno finanziario netto complessivo emergente dal piano finanziario per i prossimi 12 mesi è stimato pari a circa 5,0 milioni di Euro, di cui 0,5 milioni di Euro già erogati da Negma in data 30 ottobre 2023, come da relativo comunicato stampa, mentre un altro 1,0 milione di Euro vedrà l'erogazione da parte di Negma dopo l'approvazione delle delibere oggetto della presente Relazione Illustrativa e la concessione di una prededuzione su tale importo nell'ambito della composizione negoziata della crisi avviata ai sensi degli articoli 12 ss del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come convertito in legge con modifiche e integrazioni).

Ugualmente i restanti 3,5 milioni di Euro, successivamente al l'approvazione delle delibere oggetto della presente Relazione Illustrativa, potranno essere erogati, in diverse tranche come previsto contrattualmente, da parte di Negma a partire dal mese di marzo 2024, nell'assunto che sia raggiunto un accordo con i creditori entro il mese di febbraio 2024, all'interno della composizione negoziata della crisi avviata.

I rischi sull'implementazione dei piani aziendali e sulla realizzazione del piano industriale, con conseguenze negative sulla continuità aziendale dell'Emittente e del Gruppo ILLA, che comprende anche il marchio Giannini e la controllata Aeternum S.r.l., proprietaria del relativo marchio, dipendono in gran parte dalla possibilità di accedere ai finanziamenti da parte dell'Investitore Negma.

All'approvazione da parte dell'Assemblea Straordinaria delle delibere oggetto della presente Relazione Illustrativa, Negma e verificatesi le altre condizioni previste dalla Side Letter la Società come definito dal contratto di Finanziamento Ponte ("Bridge Financing") e dal successivo Testo di Precisazioni potrà attingere all'ulteriore finanziamento per importo pari a 1,0 Milione di Euro, mentre a partire da marzo 2024 potranno essere ripristinate le erogazioni del Prestito Obbligazionario Convertibile, per tranche di 500,000 euro ciascuna, sulla base di un Cool Down Period di 30 giorni lavorativi.

F. CRITERI IN BASE AI QUALI È STATO DETERMINATO IL PREZZO DI EMISSIONE DELLE NUOVE AZIONI E IL RAPPORTO DI ASSEGNAZIONE PREVISTO

Sulla base dei criteri di determinazione del prezzo di emissione, come stabiliti ai sensi delle delibere adottate in data 22 febbraio 2023, Negma può richiedere la conversione di tutte o di parte delle Obbligazioni sulla base della seguente formula:

$$\text{Numero Azioni} = (\text{CA} / \text{CP})$$

dove:

- a. CA: significa il valore nominale delle obbligazioni oggetto di conversione;
- b. CP: significa il prezzo di conversione pari al 93% del Daily VWAP delle azioni della Società più basso registrato nel corso del Pricing Period antecedente la data di conversione;
- c. Daily VWAP: significa in ciascun giorno di negoziazione il prezzo medio ponderato per i volumi delle transazioni; e
- d. Pricing Period: significa il periodo di n.12 giorni di Borsa aperta nel corso dei quali le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni antecedenti la data di richiesta della conversione.

Il prezzo di conversione delle Obbligazioni è dunque stato fissato pari al più basso VWAP giornaliero delle azioni durante il cd. pricing period applicabile (ovvero un periodo di n.12 giorni di Borsa aperta antecedente la richiesta di conversione) ("Prezzo di Conversione"). Al fine di determinare il Prezzo di Conversione, si prevede che il risultato sia arrotondato per difetto al decimale più vicino.

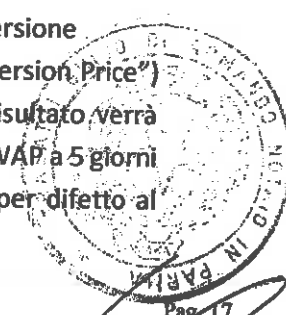
Le proposte sottoposte all'approvazione dell'Assemblea straordinaria, conseguenti al contenuto dell'Accordo Modificativo il Prezzo di Conversione, come già descritto al precedente punto D della presente Relazione Illustrativa, comportano le seguenti modifiche:

- con riferimento alla definizione di "Prezzo di Conversione" ("Conversion Price") che è calcolato come il 93% del VWAP giornaliero più basso delle Azioni durante il Periodo di prezzo applicabile precedente la Data di conversione sono state eliminate le condizioni che:

- (i) qualsiasi Giorno di negoziazione durante il quale l'Investitore abbia venduto più del 25% del volume totale delle Azioni negoziate in quel Giorno di Negoziazione e
- (ii) la Data di Negoziazione più bassa in cui il VWAP Giornaliero è inferiore (almeno per un valore pari ad almeno il 90%) rispetto al VWAP delle Azioni calcolato durante il Periodo di Prezzo applicabile

non saranno prese in considerazione nella determinazione del Prezzo di conversione

- sempre con riferimento alla definizione di "Prezzo di Conversione" ("Conversion Price") è stato precisato come al fine di determinare il Prezzo di Conversione, il risultato verrà arrotondato per difetto troncato al decimale non nullo più vicino. Qualora il VWAP a 5 giorni scenda al di sotto di Euro 0,01, il Prezzo di Conversione verrà arrotondato per difetto al



millesimo più vicino, ovvero, se il risultato è 0,451, il prezzo di conversione sarà 0,45; se il risultato è 0,0451, il prezzo di conversione sarà 0,045; se il risultato è 0,00451, il prezzo di conversione sarà 0,0045; se il risultato è 0,000451, sarà il minimo, quindi 0,0004.

Si ricorda come il prezzo di esercizio di ciascun Warrant sia, invece, pari al 120% del prezzo medio ponderato dei volumi delle transazioni (VWAP) registrato nei n. 15 (quindici) giorni di mercato immediatamente precedenti alla data in cui sia stata fatta la richiesta di esborso di una tranche di Obbligazioni.

Con riferimento al criterio di determinazione del prezzo di emissione delle nuove Azioni, la scelta di non determinare un prezzo stabilito, bensì di adottare un criterio da seguire per la determinazione del prezzo di emissione delle Azioni di nuova emissione di ciascuna tranche coerente con l'andamento delle quotazioni del titolo azionario di compendio, appare in linea con la prassi di mercato seguita per operazioni analoghe, caratterizzate dalla previsione di un ampio periodo di tempo durante il quale può avvenire la sottoscrizione dell'aumento di capitale a servizio delle Obbligazioni.

L'adozione di un prezzo prestabilito potrebbe anche, al limite, avere la conseguenza, nell'ipotesi in cui tale prezzo risultasse in futuro inferiore alle quotazioni di Borsa del titolo della Società, di penalizzare la Società e i suoi Azionisti a vantaggio dell'Investitore. L'adozione di un criterio basato sull'andamento del titolo consente di emettere azioni a un prezzo che segue l'andamento del valore del titolo riconosciuto dal mercato.

In particolare, la determinazione del prezzo con riguardo al valore della quotazione che il titolo della Società registra nei giorni di Borsa aperta immediatamente precedenti alla sottoscrizione delle azioni di compendio appare idoneo a far sì che il prezzo di emissione delle nuove azioni trovi riferimento nel valore del mercato delle stesse (rappresentativo del valore della Società) e - come si è scritto - può essere ritenuto in linea con la prassi di mercato formatasi per operazioni analoghe a quella proposta e deliberata a suo tempo.

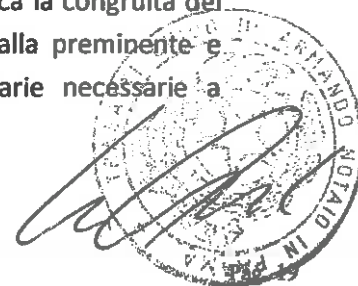
A prescindere da tale circostanza, il Consiglio di Amministrazione ebbe a ritenere - e oggi conferma tale opinione - che tale situazione non possa pregiudicare la fattibilità e convenienza dell'Operazione, considerato che, in alternativa, l'eventuale allineamento obbligatorio dei parametri di patrimonializzazione e di capitalizzazione avrebbe reso a renderebbe l'operazione non appetibile per il mercato e quindi avrebbe a suo tempo finito per pregiudicarne la realizzazione, impedendo quindi alla Società di accedere in modo rapido ed efficiente alle risorse finanziarie necessarie per preservare la continuità aziendale e per supportare la realizzazione dei propri obiettivi strategici in essere.

L'applicazione di uno sconto del 7,00% sul valore nominale di emissione delle Obbligazioni si giustificava - e si giustifica - in quanto comunemente applicato ad altre operazioni analoghe.

Con riguardo specifico alle modifiche che si propone di apportare ai criteri di determinazione del prezzo di emissione delle azioni rivenienti dalla conversione del POC, il Consiglio di Amministrazione ritiene che, non venendo a mutare la metodologia di determinazione del prezzo basata sull'andamento della quotazione delle azioni sul mercato e sull'individuazione del prezzo più basso di un certo periodo, ma soltanto eliminandosi la previsione di escludere dal periodo di riferimento alcune sedute di borsa, ossia quelle in cui l'Investitore abbia superato una certa percentuale di quantitativi negoziati, rispetto ai volumi complessivi di mercato, ovvero quelle in cui i volumi complessivi di mercato siano stati per una certa percentuale inferiori a quelli medi, non possa, secondo una valutazione aprioristica, presumersi e, tanto meno, darsi per scontata un'alterazione della congruità dei criteri adottati, a suo tempo, con la delibera dell'Assemblea Straordinaria approvata in data 22 febbraio 2023.

Deve, infatti, sottolinearsi, in proposito, che la percentuale dei titoli messi in vendita da parte dell'Investitore rispetto a quelli complessivi negoziati in una seduta di Borsa non dipendono soltanto dai quantitativi messi in vendita dallo stesso Investitore ma anche dall'entità complessiva dei quantitativi messi in vendita dal resto degli operatori sul mercato. Per tale ragione dunque è possibile che la percentuale dei titoli venduti dall'Investitore possa, in alcune sedute, risultare maggiore del 25%, ancorché il volume complessivo dell'offerta di titoli sul mercato da parte di tutti gli operatori risulti inferiore a quella media delle altre sedute, non derivandone necessariamente nel complesso una eccessiva pressione sull'andamento dei corsi. Dunque, anche considerato che, in concreto, l'Investitore nell'effettuare le negoziazioni sui titoli detenuti, rivenienti dalla conversione del POC, resta comunque assoggettato agli obblighi di correttezza previsti dal Regolamento UE 596/2014 (MAR), non può in via generale presumersi che i prezzi delle sedute allo stato escluse dal periodo di riferimento, ai sensi dei criteri attualmente vigenti, si discostino da quelli che scaturiscono da un andamento fisiologico delle dinamiche di formazione delle quotazioni di mercato.

Del resto e da ultimo, deve altresì sottolinearsi come la valutazione circa la congruità dei criteri di emissione del prezzo delle azioni non possa prescindere dalla preminente e inderogabile esigenza della Società di dotarsi delle risorse finanziarie necessarie a salvaguardare la continuità aziendale.



D'altra parte, quindi, a completamento di quanto sopra esposto, si sottolinea che le ulteriori modifiche proposte all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria, aventi ad oggetto le condizioni del POC e dei relativi aumenti di capitale a servizio, non incidono sui criteri di determinazione del prezzo di emissione delle azioni di compendio, ma costituiscono il riflesso sulle delibere assembleari di mutate condizioni degli accordi contrattuali tra ILLA e l'Investitore, prive di effetti sulle movimentazioni del capitale sociale e/o sulle altre clausole dello Statuto sociale.

G. PROSPETTI DI QUOTAZIONE E PROSPETTI DI OFFERTA

L'emissione delle Obbligazioni e dei Warrant, così come delle relative azioni di compendio, non richiede la pubblicazione di alcun prospetto di offerta e/o di quotazione da parte della Società.

H. VENDITA DI AZIONI DA PARTE DI NEGMA

Si ricorda come non sussistano in capo a Negma obblighi di lock up, ossia di mantenimento delle Azioni sottoscritte a seguito della conversione delle Obbligazioni ovvero dell'esercizio dei Warrant.

Si precisa inoltre che non esistono accordi aventi a oggetto cd. "selling restrictions".

I. PERIODO PREVISTO PER L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE

Si ricorda come l'Investment Agreement preveda un Commitment Period, come sopra descritto, pari a n. 40 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso.

J. GODIMENTO DELLE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE

Si ricorda come l'Investment Agreement preveda che le Azioni rivenienti dalla conversione delle Obbligazioni e dall'esercizio dei Warrant abbiano godimento regolare e pertanto attribuiscono ai loro possessori pari diritti rispetto alle azioni già in circolazione al momento dell'emissione.

K. CONSORZI DI GARANZIA E/O DI COLLOCAMENTO ED EVENTUALI ALTRE FORME DI COLLOCAMENTO

Si precisa che non è previsto alcun consorzio di collocamento e/o garanzia in relazione agli aumenti di capitale, in quanto destinati esclusivamente al servizio della conversione delle Obbligazioni e all'esercizio dei Warrant.

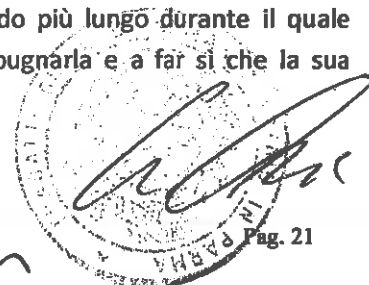
L. DIRITTO DI RECESSO

Si precisa che le proposte di modificazioni statutarie all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria non danno luogo ad alcuna causa di recesso a favore degli Azionisti, ai sensi dello Statuto e dell'art. 2437 c.c. e seguenti.

M. I RISCHI DI DOVER RIMBORSARE IL PRESTITO IN DENARO

L'Investment Agreement stipulato tra ILLA e Negma, nella versione risultante per effetto dell'Accordo Modificativo, una volta che quest'ultimo divenga efficace, in gran parte coerentemente con il testo dell'accordo oggi in vigore, prevederà il rimborso in denaro delle Obbligazioni convertibili nei casi di Default o, altrimenti detti Eventi di Inadempimento, previsti contrattualmente, che in sintesi consistono:

- in un inadempimento da parte dell'Emittente nel corretto adempimento di uno qualsiasi dei suoi obblighi ai sensi del Contratto, che, se sanabile, non viene sanato entro trenta (30) giorni a partire dalla prima delle seguenti date: (i) la data in cui l'Emittente viene a conoscenza di tale violazione e (ii) la data in cui l'Investitore notifica tale violazione all'Emittente, richiedendone la sanatoria;
- nella cancellazione delle Azioni dalla quotazione sul mercato Euronext Growth Milan, ovvero la risoluzione del contratto di Euronext Growth Advisor o di Euronext Growth Specialist stipulati dall'Emittente;
- nel caso in cui si sia verificato un cambio di controllo della Società;
- nell'eventuale rifiuto di certificazione del bilancio da parte della società di revisione dell'Emittente, che non sia sanato entro sessanta (60) giorni dalla data in cui tale certificazione è richiesta alla società di revisione;
- salvo quanto concordato o accettato dall'Investitore, nel mancato pagamento da parte dell'Emittente di qualsiasi Indebitamento superiore a Euro 1.000.000 alla scadenza o entro qualsiasi periodo di pre-ammortamento applicabile, ad eccezione di qualsiasi mancato pagamento derivante da un errore in buona fede effettuato con diligenza e tempestività corretto, o nell'incapacità da parte dell'Emittente di osservare o eseguire qualsiasi termine, patto o accordo contenuto in qualsiasi accordo o strumento con il quale è vincolato a dimostrare o garantire tale Indebitamento per un periodo di tempo che potrebbe causare o consentire l'accelerazione della scadenza dello stesso, salvo il caso in cui tale indebitamento sia contestato in buona fede dall'Emittente;
- salvo diverso accordo o accettazione da parte dell'Investitore, nel caso in cui l'Emittente sospenda o interrompa volontariamente sostanzialmente tutte le sue attività, liquidi sostanzialmente tutte le sue attività, salvo dietro equo corrispettivo od a condizioni di mercato, o nel caso di fallimento, moratoria, insolvenza o procedure simili per il sollievo dei debitori in difficoltà finanziaria istituiti da o contro l'Emittente e non cessati entro sei (6) mesi, ove comunque non comporti una sospensione del titolo dalla quotazione;
- nel caso in cui una sentenza definitiva per il pagamento di denaro superiore a Euro 1.000.000 venga emessa da un tribunale della giurisdizione competente contro l'Emittente e l'Emittente non adempia lo stesso o non provveda al suo adempimento in conformità con i suoi termini o non procuri una sospensione della sua esecuzione entro sessanta (60) giorni dalla data di efficacia della stessa ed entro detto periodo di sessanta (60) giorni (o il periodo più lungo durante il quale l'esecuzione di tale sentenza sia stata sospesa) provveda ad impugnarla e a far sì che la sua esecuzione rimanga sospesa durante tale appello.



Pag. 21



Si sottolinea come, secondo quanto prevede l'Accordo Modificativo, modificato dal 100% al 110% il valore nominale della put Amount, che prevede come al verificarsi di un Cambio di Controllo, di un Cambiamento Sostanziale Negativo o di un Evento di Inadempimento, l'Investitore abbia il diritto di richiedere all'Emittente di rimborsare in contanti tutti i Titoli emessi e in circolazione al 110% del loro valore nominale ("Importo Put dell'Investitore" e complessivamente "Opzione Put dell'Investitore"), dando all'Emittente un preavviso non inferiore a 30 (trenta) Giorni Lavorativi e indicando la data in cui dovrà avvenire il rimborso ("Data di Rimborso").

M.EFFETTI DILUITIVI SULLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAGLI ATTUALI AZIONISTI DELLA SOCIETÀ COMPORTATI DALL'EMISSIONE DEL POC e DALLE SOPRA RICHIAMATE MODIFICHE ALLE RELATIVE CONDIZIONI

Si sottolinea come le modifiche sopra puntualizzate potrebbero aggravare l'effetto diluitivo, certo ma variabile e allo stato non quantificabile, sulle partecipazioni possedute dagli attuali azionisti della Società. La diluizione dipenderà in particolare dalla quota di capitale della Società effettivamente sottoscritta da Negma ad esito della conversione delle Obbligazioni emesse e, pertanto, anche dal numero delle stesse e dal relativo Prezzo di Conversione. Anche l'eventuale sottoscrizione di Azioni a seguito dell'esercizio dei Warrant potrebbe avere effetti diluitivi sulle partecipazioni possedute dagli Azionisti della Società. La determinazione del prezzo di emissione delle Azioni in sede di conversione delle Obbligazioni è strettamente connessa all'andamento dei prezzi di mercato del titolo registrati nei periodi di riferimento antecedenti le relative richieste di conversione. La diluizione massima in termini di quote di partecipazione degli attuali azionisti a seguito dell'Operazione dipenderà, in particolare, dagli importi delle tranche effettivamente utilizzate e dal relativo Prezzo di Conversione, ad oggi non ancora determinabili. La stessa cosa vale per gli effetti diluitivi derivanti dall'eventuale esercizio dei Warrant, che dipenderanno dall'ammontare delle azioni sottoscritte e dal Prezzo di Conversione.

N. POSSIBILI RISCHI CONNESSI all'EMISSIONE DEL POC e ALLE SOPRA RICHIAMATE MODIFICHE ALLE RELATIVE CONDIZIONI, DI SENSIBILE DEPREZZAMENTO DEL VALORE DELLE AZIONI

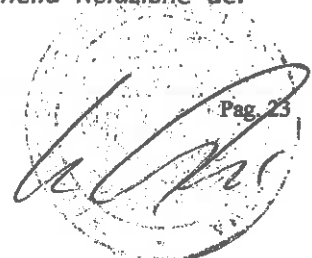
Il POC e la relativa operazione, per come è strutturata, in particolare tenuto conto delle suesposte modifiche alle inerenti condizioni, in relazione alla attendibile cessione da parte di Negma, sul mercato nel quale sono negoziate, delle azioni rivenienti dalla conversione delle obbligazioni convertibili, o dell'esercizio dei warrant, può comportare un sensibile deprezzamento delle azioni della Società, considerato che, in determinate fasi di mercato, le vendite possono non trovare adeguata contropartita nella domanda.

Alla luce di quanto sopra, Il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione le seguenti delibere

Proposta di delibera relativa alle modifiche alla delibera dell'Assemblea Straordinaria del 22 febbraio 2023, avente ad oggetto l'emissione del prestito convertibile, cum warrant, riservato alla sottoscrizione da parte di Negma Group Investment Ltd., e degli aumenti di capitale a servizio del predetto prestito e dei predetti warrant

L'Assemblea degli Azionisti di ILLA S.p.A., riunita in seduta straordinaria:

- *preso atto della proposta degli Amministratori e della relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione, predisposta ai sensi dell'art. 2441, commi quinto e sesto, del codice civile;*
- *preso atto del parere del Consigliere Indipendente sull'operazione con parte correlata avente ad oggetto l'Accordo Modificativo e la proposta formulata da Consiglio di Amministrazione all'Assemblea Straordinaria;*
- *preso atto dei principali termini e condizioni del prestito obbligazionario e dei warrant nonché dei relativi aumenti di capitale a servizio, a modifica delle delibere approvate dall'assemblea Straordinaria del 22 febbraio 2023, come illustrati nella Relazione del*



Consiglio di Amministrazione;

preso atto dei principali termini e condizioni del prestito obbligazionario e degli aumenti di capitale a servizio come illustrati nella Relazione del Consiglio di Amministrazione del 17 novembre 2023;

preso atto del parere sulla congruità del Prezzo di Emissione delle azioni rilasciato dal Collegio Sindacale;

riconosciuto l'interesse della Società per le ragioni illustrate nella Relazione all'uopo predisposta dal Consiglio di Amministrazione

1. di approvare le modifiche alle condizioni e ai termini del prestito obbligazionario, cum warrant, emesso e riservato all'investitore Negma Investment Group, sulla base della delibera assunta dall'assemblea straordinaria della Società del 22 febbraio 2023, condizioni e termini come descritti nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione che costituisce allegato del verbale assembleare;
2. di modificare condizioni e termini dell'aumento di capitale sociale in denaro, a pagamento e in via scindibile con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., a servizio del prestito obbligazionario convertibile di cui alla precedente delibera, stabilendo che il prezzo di emissione e il numero delle azioni da emettere sarà fissato di volta in volta in base al meccanismo previsto dall'Accordo di Investimento, come modificato dall'Accordo di Investimento, come riportato e precisato nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione che costituisce allegato del verbale assembleare;
3. di modificare condizioni e termini dell'aumento di capitale sociale in denaro, a pagamento e in via scindibile con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., a servizio dei warrant di cui alla precedente delibera, stabilendo che il prezzo di emissione e il numero delle azioni da emettere sarà fissato di volta in volta in base al meccanismo previsto dall'Accordo di Investimento, come modificato dall'Accordo di Investimento, come riportato e precisato nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione che costituisce allegato del verbale assembleare;
4. di modificare, a fronte di quanto deliberato, l'art. 5 dello Statuto sociale, sostituendo il testo dei commi 5.12 e 5.13, con il seguente testo “
- 5.12 L'assemblea straordinaria degli azionisti in data 22 febbraio 2023 ha deliberato: di aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., in una o più volte ed in via scindibile, sino ad un importo massimo di Euro 21.000.000, incluso il sovrapprezzo, a servizio del prestito obbligazionario convertibile cum warrant, mediante emissione di Azioni Ordinarie, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, stabilendo che il numero delle azioni da emettere sarà fissato, di volta in volta, in base al meccanismo previsto dai termini e condizioni del contratto del prestito obbligazionario convertibile, ai sensi dell'articolo 2420-bis, secondo comma, del Cod. civ., come riportato nel testo della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione costituente allegato del verbale assembleare del 22 febbraio 2023, e come

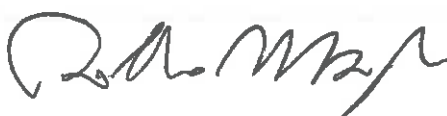
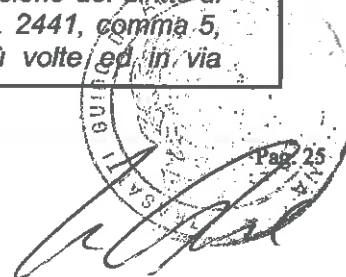
modificato secondo le previsioni riportate nel testo della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione del 17 novembre 2023, che costituisce allegato del verbale assembleare del 13 [14] dicembre 2023.

- 5.13 L'assemblea straordinaria degli azionisti in data 22 febbraio 2023 ha deliberato: di aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., in una o più volte e in via scindibile, fino ad un massimo di nominali Euro 20.000.000, incluso il sovrapprezzo, mediante emissione di Azioni Ordinarie, da riservare esclusivamente a servizio dell'esercizio dei predetti warrant, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, stabilendo che il numero delle azioni da emettere sarà fissato, di volta in volta, in base al meccanismo previsto dai termini e condizioni del contratto del prestito obbligazionario convertibile, come riportato nel testo della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione costituente allegato del verbale assembleare del 22 febbraio 2023, e come modificato secondo le previsioni riportate nel testo della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione del 17 novembre 2023, che costituisce allegato del verbale assembleare del 13 [14] dicembre 2023..”
5. di approvare conseguentemente il nuovo testo di Statuto sociale che si allega al presente atto sotto la lettera “A”, il quale recepisce quanto sopra deliberato;
6. di conferire in via disgiunta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Avv. Roberto Maviglia e all'Amministratore Delegato, dott. Pierpaolo Marziali, nei limiti di legge e con facoltà di subdelega ogni e più ampio potere al fine di provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni nonché per provvedere 17 all'adempimento di tutte le formalità necessarie affinché tutte le deliberazioni assunte in data odierna ottengano le approvazioni di legge e in generale tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle delibere stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle presenti deliberazioni quelle modificazioni e rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale necessarie per le necessarie iscrizioni nel Registro delle Imprese.”

MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE

All'approvazione delle proposte di aumento di capitale di cui alla presente relazione illustrativa consegue la modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale, che indica l'entità e la composizione del capitale sociale. Il Consiglio di Amministrazione propone, pertanto, di modificare l'art. 5 dello Statuto sociale mediante l'inserimento di un nuovo ultimo comma avente il seguente tenore letterale:

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
5.12 L'assemblea straordinaria degli azionisti in data 22 febbraio 2023 ha deliberato: di aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., in una o più volte ed	5.12 L'assemblea straordinaria degli azionisti in data 22 febbraio 2023 ha deliberato: di aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., in una o più volte ed in via

in via scindibile, sino ad un importo massimo di Euro 21.000.000, incluso il sovrapprezzo, a servizio del prestito obbligazionario convertibile cum warrant, mediante emissione Azioni Ordinarie, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, stabilendo che il numero delle azioni da emettere sarà fissato di volta in volta in base al meccanismo previsto dai termini e condizioni

del contratto del prestito obbligazionario convertibile, ai sensi dell'articolo 2420-bis,

secondo comma, del Cod. civ..

5.13 L'assemblea straordinaria degli azionisti in data 22 febbraio 2023 ha deliberato: di aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., in una o più volte ed in via scindibile, fino ad un massimo di nominali Euro 20.000.000, incluso il sovrapprezzo, mediante emissione di Azioni Ordinarie, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, stabilendo che il numero delle azioni da emettere sarà fissato di volta in volta in base al meccanismo previsto dal contratto, come riportato nel testo della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione che costituisce allegato del verbale assembleare, da riservare esclusivamente a servizio dell'esercizio dei predetti warrant.

scindibile, sino ad un importo massimo di Euro 21.000.000, incluso il sovrapprezzo, a servizio del prestito obbligazionario convertibile cum warrant, mediante emissione di Azioni Ordinarie, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, stabilendo che il numero delle azioni da emettere sarà fissato, di volta in volta, in base al meccanismo previsto dai termini e condizioni del contratto del prestito obbligazionario convertibile, ai sensi dell'articolo 2420-bis, secondo comma, del Cod. civ., come riportato nel testo della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione costituente allegato del verbale assembleare del 22 febbraio 2023, e come modificato secondo le previsioni riportate nel testo della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione del 17 novembre 2023, che costituisce allegato del verbale assembleare del 13 -14 dicembre 2023.

5.13 L'assemblea straordinaria degli azionisti in data 22 febbraio 2023 ha deliberato: di aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., in una o più volte e in via scindibile, fino ad un massimo di nominali Euro 20.000.000, incluso il sovrapprezzo, mediante emissione di Azioni Ordinarie, da riservare esclusivamente a servizio dell'esercizio dei predetti warrant, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, stabilendo che il numero delle azioni da emettere sarà fissato, di volta in volta, in base al meccanismo previsto dai termini e condizioni del contratto del prestito obbligazionario convertibile, come riportato nel testo della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione costituente allegato del verbale assembleare del 22 febbraio 2023, e come modificato secondo le

	<i>previsioni riportate nel testo della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione del 17 novembre 2023, che costituisce allegato del verbale assembleare del 13-14 dicembre 2023..</i>
--	--

Si precisa che le proposte di modificazioni statutarie conseguenti all'Operazione non danno luogo ad alcuna causa legale di recesso a favore dei soci, ai sensi degli artt. 2437 e seguenti del codice civile.

Noceto, 26 novembre 2023

L'Amministratore Delegato



Assemblea straordinaria degli Azionisti
mercoledì 13 dicembre 2023 - Prima convocazione
giovedì 14 dicembre 2023 - Seconda convocazione

ILLA S.P.A.

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione per
l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti chiamata a deliberare sulla
proposta di Raggruppamento delle azioni ordinarie di ILLA S.p.A.

Autografo 
Raccolta n° 





Signori Azionisti,

Siete stati convocati in Assemblea, in sede Straordinaria, per discutere e deliberare sul seguente punto all'ordine del giorno

2. Proposta di Raggruppamento delle azioni ordinarie di ILLA S.p.A., nel rapporto di n. 1 (una) nuova azione ordinaria ogni n. 1.000 (mille) azioni ordinarie possedute con conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti

In particolare sono portate alla Vostra attenzione: (i) la proposta di raggruppare le azioni ordinarie di ILLA S.p.A. nel rapporto di n. 1 (una) nuova azione ordinaria ogni n.1.000 (mille) azioni ordinarie possedute e (ii) la conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale ("Capitale Sociale"), ove l'Assemblea approvi l'operazione di raggruppamento.

Per effetto del prestito obbligazionario convertibile emesso dalla Società in data 22 febbraio 2023 (cfr. comunicato stampa diffuso in tale data), il numero delle azioni in circolazione è aumentato in maniera significativa, e, alla data della presente relazione, il capitale sociale di ILLA è pari a Euro 6.597.500 (sei milioni cinquecentonovantasettemila cinquecento) e risulta suddiviso in n. 958.409.277 (novecentocinquantotto milioni quattrocentonovemila duecentosettantasette) azioni prive dell'indicazione del valore nominale.

La proposta di raggruppamento è motivata principalmente dalle regole stabilite da Borsa Italiana in ordine al valore minimo di quotazione per le azioni negoziate sul mercato Euronext Growth Milan. In particolare, in proposito, Borsa Italiana ha comunicato, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento Emittenti dell'Euronext Growth Milan, che al termine della seduta di negoziazione del 6 ottobre 2023 la media dei prezzi ufficiali delle azioni ILLA calcolata su un periodo consecutivo di 30 giorni di negoziazione risulta inferiore a 0,01 Euro e, ai sensi del Regolamento Emittenti, Borsa Italiana può disporre la sospensione dalle negoziazioni delle azioni laddove tale situazione si protragga per un periodo continuativo di n.6 (sei) mesi solari.

Per evitare la sospensione occorre dunque procedere a un raggruppamento delle azioni in circolazione. Al tempo stesso, si propone di procedere a tale operazione senza attendere la scadenza del suddetto periodo dei sei mesi posto da Borsa Italiana come termine ultimo oltre il quale scatterebbe la sospensione dei titoli considerato che l'attuale irrisoria quotazione del titolo penalizza oltre misura l'immagine sul mercato della società.

Il raggruppamento, riducendo il numero di azioni in circolazione e accorpendone il relativo valore, potrebbe consentire di ripristinare un prezzo di mercato delle azioni che possa risultare allineato agli standard delle società quotate su Euronext Growth Milan, sistema di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.

L'operazione di raggruppamento comporterà, se approvata dall'Assemblea degli Azionisti in sede straordinaria, la riduzione del numero di azioni in circolazione senza incidere sul valore della partecipazione posseduta dagli Azionisti, che, da un lato, vedrebbero diminuire il numero delle azioni possedute e, dall'altro, vedrebbero proporzionalmente aumentato il valore unitario dei titoli residui, mantenendo così invariato il valore dell'investimento effettuato. Infatti, trattandosi di azioni prive di valore nominale espresso, l'esecuzione del raggruppamento non necessita la modifica di quest'ultimo.

Per le suddette ragioni, si propone di deliberare il raggruppamento delle azioni secondo un rapporto, come già menzionato *supra*, di n. 1 (una) azione ordinaria ogni n.1.000 (mille) azioni ordinarie esistenti.

Per effetto del raggruppamento, nel rapporto così ipotizzato ove approvato dall'Assemblea dei soci, il numero complessivo delle azioni ordinarie della Società verrebbe ridotto da n. 958.409.277



(novecentocinquantotto milioni quattrocentonovemila duecentosettantasette) azioni ordinarie senza valore nominale a n. 958.409 (novecentocinquantottomila quattrocentonove/00) azioni ordinarie senza valore nominale.

Per assicurare la quadratura numerica del raggruppamento, ossia per consentire l'esatta ripartizione del capitale sociale in funzione del raggruppamento nel rapporto di **1 a 1.000 (mille)**, la Società annullerà **n. 28 (ventotto)** azioni in circolazione o, comunque, il numero di azioni necessario a fare in modo che le azioni in circolazione prima del raggruppamento siano in un numero pari ad un multiplo di **1.000 (mille)**. Le azioni verranno annullate senza riduzione del capitale sociale. L'assenza del valore nominale delle azioni determina infatti, a fronte dell'annullamento di dette azioni, un accrescimento del valore nominale implicito delle azioni residue.

Al fine di facilitare le operazioni di raggruppamento per i singoli azionisti titolari di un numero di azioni non corrispondente ad un multiplo di **1.000 (mille)** e la gestione di eventuali resti che dovessero derivare dal raggruppamento, la Società darà incarico ad un intermediario, tramite apposito mandato, di rendersi controparte nella liquidazione delle frazioni di azioni della Società risultanti dal raggruppamento azionario eccedenti i limiti necessari per consentire agli azionisti di detenere un numero intero di azioni.

Il raggruppamento verrà effettuato ai sensi della normativa applicabile dagli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. e senza alcuna spesa a carico degli azionisti.

Si segnala che in un mercato efficiente, un'operazione di raggruppamento azionario non ha influenza sul valore della partecipazione posseduta dagli azionisti. Infatti, pur diminuendo il numero di azioni in portafoglio, gli azionisti vedrebbero aumentarne, nel contempo, il relativo valore unitario, senza alcun impatto sul controvalore totale dell'investimento a parità di condizioni.

Per effetto dell'operazione di raggruppamento di cui sopra, per mantenerne l'equivalenza finanziaria, saranno modificate proporzionalmente al rapporto di raggruppamento le azioni di compendio relative all'esercizio dei warrant assegnati gratuitamente ai sottoscrittori del prestito obbligazionario convertibile emesso in data **22 febbraio 2023**.

Ove l'Assemblea approvi la presente proposta, il Raggruppamento verrà effettuato successivamente all'iscrizione nel competente Registro delle imprese della delibera assembleare, nei tempi e nelle modalità che saranno concordati con Borsa Italiana S.p.A. Dell'esecuzione del raggruppamento verrà data tempestiva comunicazione ai sensi di legge.

Si propone, infine, di conferire all'organo amministrativo ogni e qualsivoglia potere per provvedere a quanto necessario al fine di attuare il raggruppamento azionario conformemente alla proposta sopra indicata, conseguentemente adempiere alle rettifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito dello stesso sui termini dei warrant, ivi incluso il potere di definire con le competenti autorità modalità e tempi per

l'effettuazione dell'operazione, nonché adempiere alle formalità necessarie per procedere al raggruppamento delle azioni con conseguente riduzione delle medesime in circolazione.

L'approvazione della proposta di delibera relativa al raggruppamento di azioni comporterà una modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale; il Consiglio di Amministrazione ritiene che tale modifica non configuri alcun diritto di recesso in capo agli Azionisti della Società ai sensi dell'art. 2437 Cod. civ.

Si riporta il testo dell'art. 5.1 dello Statuto sociale con il testo modificato all'esito dell'eventuale approvazione della delibera di raggruppamento.

Testo vigente	Testo modificato
Art. 5 - Capitale sociale e azioni	Art. 5 - Capitale sociale e azioni
5.1 Il capitale sociale è fissato in Euro 6.597.500 (sei milioni cinquecentonovantasettemila cinquecento) diviso in n. 958.409.277 (novecentocinquantotto milioni quattrocentonovemila duecentosettantasette) azioni prive di valore nominale espresso.	5.1 Il capitale sociale è fissato in Euro 6.597.500 (sei milioni cinquecentonovantasettemila cinquecento) diviso in n. 958.409 (novecentocinquantottomila quattrocentonove/00) azioni prive di valore nominale espresso.

Alla luce di quanto sopra, viene quindi richiesto agli Azionisti di deliberare il raggruppamento, in data da determinarsi di concerto con Borsa Italiana S.p.A. e ogni altra autorità competente, delle azioni ordinarie di Illa S.p.A. nel rapporto di n. 1 (una) nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni n. **1.000 (mille)** azioni ordinarie in circolazione, previo annullamento, ai soli fini di consentire la quadratura complessiva dell'operazione **n.28 (ventotto)** azioni ordinarie senza riduzione del capitale sociale, essendo le azioni prive di valore nominale; e di conseguenza, in ragione delle precedenti deliberazioni, la modifica sopra indicata all'art. 5.1 dello Statuto sociale vigente della Società, approvando la seguente delibera:

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di ILLA S.p.A.,

- *vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione,*

DELIBERA

- *di raggruppare le azioni ordinarie di ILLA S.p.A. secondo il rapporto di n. 1 azione ordinaria di nuova emissione, priva di indicazione del valore nominale, godimento regolare, ogni **n.1.000 (mille)** azioni ordinarie prive di valore nominale;*




- di procedere all'annullamento del numero minimo di azioni necessario per la quadratura complessiva dei numeri senza riduzione del capitale sociale, al fine di ottimizzare i rapporti numerici dell'operazione;
- di approvare la modifica dell'art. 5.1 dello Statuto sociale come segue:

"Il capitale sociale è fissato in Euro 6.597.500 (sei milioni cinquecentonovantasettemila cinquecento) diviso in n. 958.409 (novecentocinquantottomila quattrocentonove/00) azioni prive di valore nominale espresso."

- di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso in via disgiunta fra loro al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato, ogni più ampio potere per provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l'attuazione delle deliberazioni di cui sopra, incluso, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere e la facoltà di:
 - a) adempiere alle formalità necessarie per procedere al raggruppamento delle azioni e alle rettifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito dello stesso sui termini dei warrant; b) determinare di concerto con Borsa Italiana S.p.A. e ogni altra autorità competente il giorno di inizio delle operazioni di raggruppamento sopra delineate; c) definire, di concerto con Borsa Italiana S.p.A. e ogni altra autorità competente i tempi e le modalità delle operazioni relative e conseguenti al sopradetto raggruppamento quali, ad esempio, la gestione dei resti azionari, il tutto nel rispetto della vigente normativa; d) provvedere ai depositi, alle comunicazioni, alle informative e agli altri adempimenti prescritti dalle vigenti normative regolamentari e legislative nonché da ogni documento rilevante che dovessero trovare applicazione in relazione a quanto sopra; e) apportare alle deliberazioni sopra adottate quelle modifiche, aggiunte e soppressioni di natura non sostanziale che fossero richieste per l'ottenimento delle approvazioni di legge, nonché compiere ogni altro atto e/o attività che si rendessero utili e/o opportuni al fine di consentire una più efficiente e spedita esecuzione delle deliberazioni stesse; f) provvedere al deposito e alla pubblicazione, ai sensi di legge, del testo aggiornato dello statuto sociale con le variazioni all'articolo 5 conseguenti l'esecuzione del raggruppamento delle azioni."

Noceto, 26 novembre 2023

L'Amministratore Delegato



ESITO VOTAZIONE

Punto 1 Parte Straordinaria - Proposta di modifiche alla delibera dell'Assemblea Straordinaria del 22 febbraio 2023, avente ad oggetto l'emissione del Prestito Obbligazionario Convertibile, cum warrant, riservato alla sottoscrizione da parte di Negma Group Investment Ltd., e degli aumenti di capitale a servizio del predetto prestito e dei predetti warrant; deliberazioni inerenti e conseguenti.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	NEGMA GROUP INVESTMENT LTD		ROBERTO CULICCHI		567.938.690	29,000	A
2	BIANCHI SERGIO			300.000		0,015	F
3	TOSCHI SANDRA		ROBERTO CULICCHI		40.000	0,002	F
4	FACCHINETTI GIORGIA CARLA			15		0,000	F
5	MARZIALI PIERPAOLO		MARCO ROTILI		40.100.570	2,048	F
6	SIMONETTA MARIA ANTONIETTA			50.030.000		2,565	F
7	GATTARI MIRELLA		MARCO ROTILI		75.000.000	3,930	F

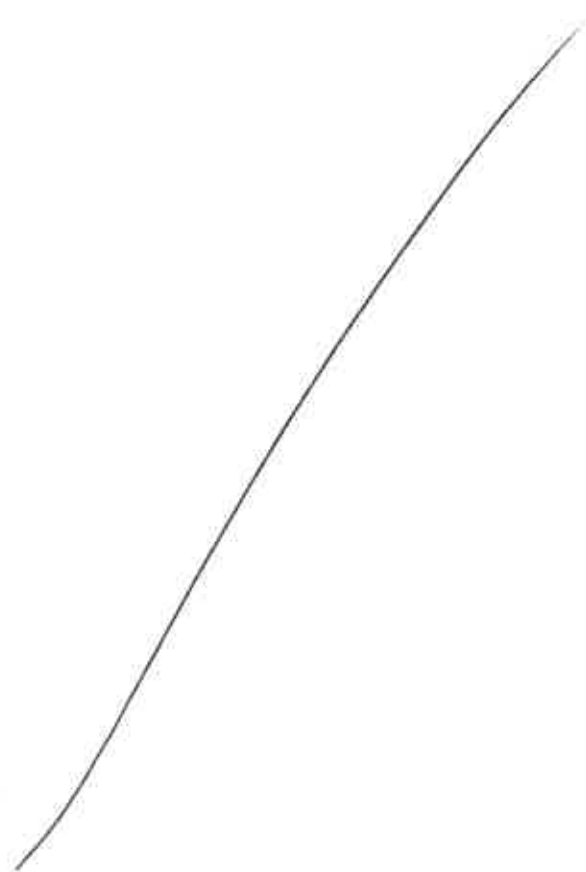
AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	165.470.585	22,562%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	567.938.690	77,438%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	733.409.275	100,000%

Carla Maria



u D
Raccolta n° *2204*



ESITO VOTAZIONE

Punto 2 Parte Straordinaria - Proposta di Raggruppamento delle azioni ordinarie di ILLA S.p.A., nel rapporto di n. 1 (una) nuova azione ordinaria ogni n. 1.000 (mille) azioni ordinarie possedute con conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

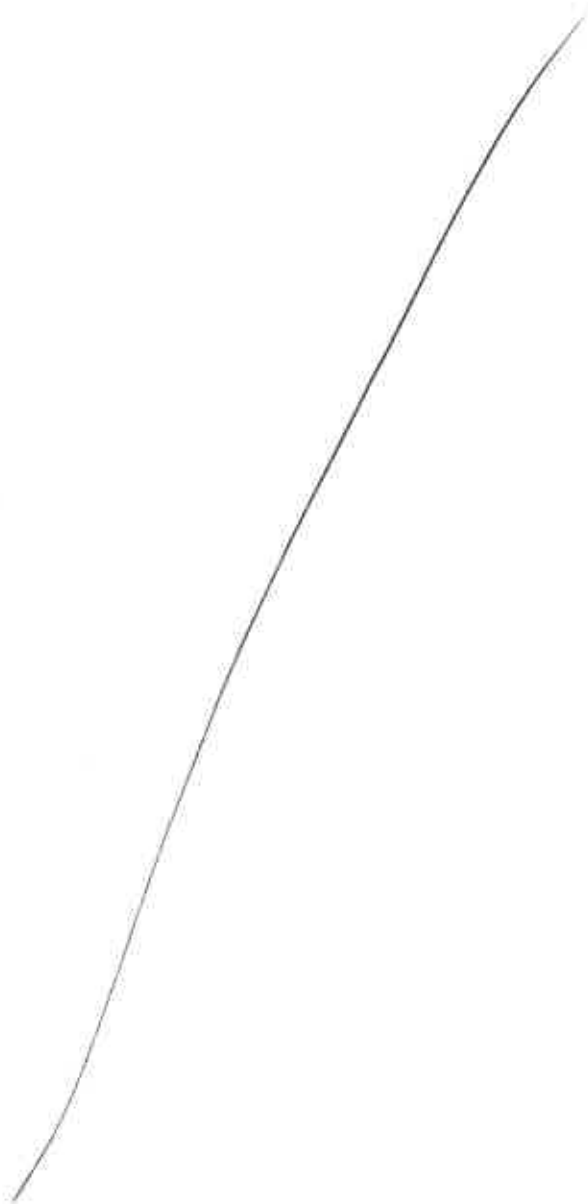
N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	NEGMA GROUP INVESTMENT LTD		ROBERTO CULICICHI		567.838.690	29.000	F
2	BIANCHI SERGIO			300.000		0,315	F
3	TOSCHI SANDRA		ROBERTO CULICICHI		40.000	0,302	F
4	FACCHINETTI GIORGIA CARLA			15		0,000	F
5	MARZIALI PIERPAOLO		MARCO ROTILI		40.100.570	2,048	F
6	SIMONETTA MARIA ANTONIETTA			50.030.000		2,555	F
7	GATTARI MIRELLA		MARCO ROTILI		75.000.000	3,830	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	733.409.275	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	733.409.275	100,000%




Allegato
Raccolta n° 2204



Allegato "F"
racc. n. 2204

STATUTO

Articolo 1
Denominazione

È costituita una società per azioni con la denominazione "I.L.L.A. S.p.A."

Articolo 2
Sede

2.1 La Società ha sede legale in Noceto (Parma) all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese.

2.2 L'assemblea potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, sia in Italia sia all'estero.

2.3 L'organo amministrativo potrà istituire e sopprimere, in Italia o all'estero, succursali, agenzie ed uffici di rappresentanza che non abbiano carattere di sedi secondarie.

Articolo 3
Oggetto

3.1 La Società ha per oggetto, nel pieno rispetto di tutte le norme di legge tempo per tempo vigenti:

- la lavorazione dell'alluminio e di altre materie prime per la produzione di articoli casalinghi, commerciali ed industriali;
- ogni altra lavorazione affine o connessa a quella dell'alluminio e suoi derivati;
- il commercio, anche per import-export, dei suddetti prodotti e di articoli non alimentari in genere.

3.2 Per il perseguimento di quanto sopra (ma negli stretti limiti previsti dalla normativa tempo per tempo in vigore ed in via strumentale per il conseguimento dell'oggetto sociale) e, quindi, in via non prevalente, la Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie (per queste ultime anche con l'ulteriore precisazione che non siano rivolte al pubblico) ritenute dall'organo amministrativo necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonché assumere, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni e interessenze in altre società o imprese aventi oggetto analogo o affine o connesso al proprio.

Articolo 4
Durata

4 La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2035 e può essere prorogata.

Articolo 5
Capitale Sociale e azioni

5.1 - Il capitale sociale è fissato in Euro 6.797.500,00 (sei milioni settecentonovantasettemila cinquecento) diviso in n. 1.958.409.277 (un miliardo novecentocinquantotto milioni quattrocentonovemila duecentosettantasette) azioni prive di valore nominale espresso.

L'assemblea straordinaria del giorno 14 dicembre 2023 ha deliberato:

- di approvare il raggruppamento delle azioni ordinarie di "ILLA S.p.A." secondo il rapporto di n. 1 (una) azione ordinaria di nuova emissione, avente godimento regolare, prive di indicazione del valore nominale, ogni n.1.000 (mille) azioni ordinarie prive di valore nominale;

- di procedere all'annullamento del numero minimo di azioni necessario per la quadratura complessiva dei numeri senza riduzione del capitale sociale, al fine di ottimizzare i rapporti numerici dell'operazione, così come indicato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione allegata alla citata delibera assembleare;

- di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere per provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l'attuazione delle deliberazioni di cui sopra, incluso, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere e la facoltà di: a) adempiere alle formalità necessarie per procedere al raggruppamento delle azioni e alle rettifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito dello stesso sui termini dei warrant; b) determinare di concerto con Borsa Italiana S.p.A. e ogni altra autorità competente il giorno di inizio delle operazioni di raggruppamento sopra delineate; c) definire, di concerto con Borsa Italiana S.p.A. e ogni altra autorità competente i tempi e le modalità delle operazioni relative e conseguenti al sopradetto raggruppamento quali, ad esempio, la gestione dei resti azionari, il tutto nel rispetto della vigente normativa; d) provvedere ai depositi, alle comunicazioni, alle informative e agli altri adempimenti prescritti dalle vigenti normative regolamentari e legislative nonché da ogni documento rilevante che dovessero trovare applicazione in relazione a quanto sopra; e) apportare alle deliberazioni sopra adottate quelle modifiche, aggiunte e soppressioni di natura non sostanziale che fossero richieste per l'ottenimento delle approvazioni di legge, nonché compiere ogni altro atto e/o attività che si rendessero utili e/o opportuni al fine di consentire una più efficiente e spedita esecuzione delle deliberazioni stesse; f) provvedere al deposito ed alla pubblicazione, ai sensi di legge, del testo aggiornato dello Statuto Sociale, con le variazioni all'articolo 5 conseguenti l'esecuzione del raggruppamento delle azioni.

5.2 Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 80 e seguenti del D. Lgs. 58/1998 ("TUF").

5.3 Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2438 e seguenti del c.c.

5.4 In caso di aumento del capitale sociale è possibile emettere azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

5.5 All'atto dell'aumento del capitale sociale, salvi i casi previsti dalla legge, le azioni di nuova emissione saranno riservate in opzione agli azionisti, in proporzione alle azioni possedute, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 2441 c.c. Le azioni ed i diritti d'opzione possono essere negoziati.

5.6 Gli azionisti, in proporzione alla propria partecipazione al capitale sociale, avranno diritto di sottoscrivere le azioni non optate dagli altri soci, nei termini e secondo le modalità stabilite dalla legge e/o dalle relative delibere assembleari.

5.7 Ai sensi e nei termini di cui all'art. 2443 c.c., l'assemblea straordinaria potrà attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale mediante emissione di azioni ordinarie fino ad un ammontare da essa determinato, entro il periodo massimo di cinque anni dalla data della relativa deliberazione.

5.8 Nel caso di aumento di capitale sociale i versamenti sulle azioni emesse sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e nei modi che reputerà convenienti.

5.9 A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse al tasso europeo

di riferimento più due punti in ragione d'anno, fermo restando il disposto dell'art. 2344 c.c.

5.10 L'assemblea straordinaria può deliberare la riduzione del capitale sociale, nel rispetto delle disposizioni contenute all'art. 2445 c.c., anche mediante assegnazione a singoli soci o gruppi di soci di determinate attività sociali o di azioni o quote di altre aziende nelle quali la Società abbia compartecipazione.

5.11 La Società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

5.12 L'assemblea straordinaria degli azionisti in data 22 febbraio 2023 ha deliberato: di aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., in una o più volte ed in via scindibile, sino ad un importo massimo di Euro 21.000.000, incluso il sovrapprezzo, a servizio del prestito obbligazionario convertibile cum warrant, mediante emissione di Azioni Ordinarie, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, stabilendo che il numero delle azioni da emettere sarà fissato, di volta in volta, in base al meccanismo previsto dai termini e condizioni del contratto del prestito obbligazionario convertibile, ai sensi dell'articolo 2420-bis, secondo comma, del Cod. civ., come riportato nel testo della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione costituente allegato del verbale assembleare del 22 febbraio 2023, e come modificato secondo le previsioni riportate nel testo della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione del 17 novembre 2023, che costituisce allegato del verbale assembleare del 14 dicembre 2023.

5.13 L'assemblea straordinaria degli azionisti in data 22 febbraio 2023 ha deliberato: di aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., in una o più volte e in via scindibile, fino ad un massimo di nominali Euro 20.000.000, incluso il sovrapprezzo, mediante emissione di Azioni Ordinarie, da riservare esclusivamente a servizio dell'esercizio dei predetti warrant, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, stabilendo che il numero delle azioni da emettere sarà fissato, di volta in volta, in base al meccanismo previsto dai termini e condizioni del contratto del prestito obbligazionario convertibile, come riportato nel testo della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione costituente allegato del verbale assembleare del 22 febbraio 2023, e come modificato secondo le previsioni riportate nel testo della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione del 17 novembre 2023, che costituisce allegato del verbale assembleare del 14 dicembre 2023.

Articolo 6

Patrimoni Destinati

La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi degli artt. 2447-bis e seguenti del Codice civile.

Articolo 7

Domiciliazione

Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la Società è quello che risulta dai libri sociali.

Articolo 8

Dati identificativi degli Azionisti

8.1 La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico,

agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.

8.2 Tale richiesta può essere effettuata anche su istanza di uno o più soci rappresentanti, da soli o insieme ad altri azionisti, almeno l'1.25% del capitale sociale.

Articolo 9

Azioni

Ogni azione è indivisibile e dà diritto a un voto.

Articolo 10

OPA Endosocietaria

10.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, "TUF") ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, "la disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Euronext Growth Milan come successivamente modificato.

10.2 Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

10.3 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) - salva la disposizione di cui al comma 3-quater - e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

10.4 Si applicano altresì per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e le relative disposizioni di attuazione di cui al regolamento emittenti approvato da CONSOB con delibera 11971/1999 e successive modifiche (anche con riferimento agli orientamenti espressi da CONSOB in materia). Resta peraltro fermo che, nelle ipotesi in cui si verificassero i presupposti di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, qualora la CONSOB non provvedesse alla determinazione del prezzo per l'esercizio del diritto di acquisto e/o di vendita ivi previsto, detto prezzo sarà determinato a cura del consiglio di amministrazione, alla stregua dei criteri previsti nelle norme medesime, nonché, in quanto applicabili, degli articoli 2437-bis e seguenti del Codice Civile. Resta in ogni caso inteso che il Panel non si esprimerà in merito all'applicazione degli articoli 108 e 111 del TUF.

10.5 Salvo quanto previsto in caso di offerta totalitaria, finché le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione tutte le modifiche al presente articolo debbono essere prese con il voto favorevole

di tanti soci che rappresentino almeno il 66% (sessantasei per cento) del capitale sociale.

10.6 Restano comunque salve le disposizioni di legge e regolamentari, anche in materia di poteri di vigilanza di CONSOB.

Articolo 10-bis

Revoca

La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea dell'Emittente Euronext Growth Milan con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera dell'Emittente Euronext Growth Milan suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

Articolo 11

Obblighi di informazione in relazione alle Partecipazioni rilevanti

11.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, e finché non sia intervenuta la revoca, trova applicazione la "Disciplina sulla trasparenza", come definita nel Regolamento Euronext Growth Milan adottato da Borsa Italiana, come di volta in volta modificato e integrato ("Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan"), con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli "Azionisti Significativi" (come definiti nel Regolamento medesimo).

11.2 Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga, superi o scenda al di sotto delle soglie fissate dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan quale "Partecipazione Significativa" (come definita nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan) è tenuto a comunicare tale situazione al Consiglio di Amministrazione della Società. La comunicazione dovrà essere effettuata con raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi all'organo amministrativo presso la sede legale della Società o tramite comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società, senza indugio e comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.

11.3 La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione del superamento della soglia rilevante o di variazioni di Partecipazioni rilevanti, al di sopra o al di sotto delle soglie rilevanti, comporta la sospensione del diritto di voto sulle azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa.

11.4 Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di richiedere agli azionisti informazioni sulle loro Partecipazioni al capitale sociale.

Articolo 12

Obbligazioni

La Società può emettere, con delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione, obbligazioni non convertibili al portatore o nominative per somme complessivamente non eccedenti il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Si applicano altresì le di-

sposizioni di cui al 3° comma dell'art. 2412 c.c.

Articolo 13

Strumenti finanziari

La Società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con le maggioranze di legge, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

Articolo 14

Soggezione ad attività di direzione e controllo

La Società deve indicare la Società o l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-*bis*, comma secondo, c.c.

Articolo 15

Consiglio di Amministrazione

15.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette), nominati secondo la procedura di cui all'Articolo 18 del presente Statuto.

15.2 Gli amministratori, anche persone giuridiche, devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità richiesti dalla legge o di qualunque altro requisito previsto dalla disciplina applicabile.

15.3 Almeno 1 (uno) dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'articolo 147-*ter*, comma 4, del TUF, o ai sensi della legge e dalle altre disposizioni pro tempore vigenti, e scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Nominated Advisor.

15.4 All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-*bis*, c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c..

Articolo 16

Adunanze del Consiglio di Amministrazione

16.1 Il Consiglio si riunisce nel luogo e con le modalità indicate nell'avviso di convocazione tutte le volte che il presidente o l'amministratore delegato lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta da due consiglieri in carica, oppure da almeno due sindaci.

16.2 Il Consiglio è convocato mediante un avviso da recapitarsi o a mezzo lettera, o a mezzo telefax o a mezzo telegramma o tramite posta elettronica al domicilio di ciascun consigliere e di ciascun sindaco almeno tre giorni prima del giorno fissato per la riunione, ovvero nei casi di urgenza almeno un giorno prima di quello fissato per la riunione.

16.3 In assenza delle suddette formalità il Consiglio si reputa regolarmente costituito quando siano presenti tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi in carica.

16.4 Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti, purché siano presenti almeno la maggioranza degli amministratori in carica.

16.5 Le deliberazioni del Consiglio devono risultare da verbali che, trascritti su ap-

posito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio.

16.6 A tutti i componenti dell'organo amministrativo può essere riconosciuto un compenso in relazione al loro ufficio, che viene stabilito e/o confermato annualmente dall'assemblea ordinaria.

16.7 L'assemblea potrà anche stabilire, a favore di alcuni o tutti gli amministratori, una indennità di cessazione della carica fissandone l'ammontare e le modalità, ferme le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 2389 c.c.

16.8 E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il segretario della riunione che ne redige il verbale.

Articolo 17

Poteri del Consiglio di Amministrazione

17.1 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o lo statuto riservano in modo tassativo all'assemblea.

17.2 La rappresentanza della Società verso i terzi ed in giudizio spetta al presidente o all'amministratore delegato se nominato o a chi ne fa le veci, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado ed in qualunque sede, anche per giudizi di cassazione o revocazione, nonché di nominare avvocati e procuratori alle liti.

17.3 Il Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto od in parte i propri poteri e quelli del presidente, compresi l'uso della firma sociale e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, ad uno o più dei suoi membri e perciò può nominare fra i suoi membri uno o più amministratori delegati.

17.4 Il Consiglio può nominare inoltre direttori, nonché procuratori per determinati atti o categorie di atti anche se estranei al Consiglio.

Articolo 18

Nomina e sostituzione degli Amministratori

18.1 Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.

18.2 La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

18.3 Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

18.4 Le liste, che contengono un numero di candidati pari al numero di amministratori da nominare, devono contenere almeno 1 (uno) candidato, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF.

18.5 Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti, insieme con le

dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

18.6 Un socio non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

18.7 Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari al momento della presentazione di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

18.8 Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

18.9 Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

- (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno;
- (ii) dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

18.10 Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

18.11 Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Consiglio di Amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per la validità della delibera dell'Assemblea ordinaria.

18.12 Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.

18.13 La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.

18.14 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori tratti dalla lista di maggioranza, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

18.15 Nel caso in cui venga a mancare l'amministratore nominato dalla lista di minoranza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione per cooptazione nominando l'amministratore successivo previsto della lista di minoranza se disponibile. L'assemblea provvede successivamente alla nomina dell'amministratore già nominato per cooptazione. Qualora non residuino nella lista di minoranza dei candidati che presentino i requisiti richiesti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente per l'assunzione della carica, l'assemblea successiva - se non convocata per il rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, nel qual caso si applica la procedura di cui al presente Articolo - provvede alla sostituzione tramite la presentazione di liste di minoranza ai sensi delle norme anche regolamentari

vigenti in materia e del presente Statuto, e il consigliere viene nominato dall'assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino una percentuale di capitale sociale pari a quella sopra richiesta per proporre la candidatura. Tale procedura si applica anche nell'ipotesi in cui l'amministratore nominato dalla lista di minoranza debba essere sostituito direttamente dall'assemblea. Negli altri casi si applicano le maggioranze di legge.

18.16 In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, della metà se di numero pari, o della maggioranza se di numero dispari, dei componenti il Consiglio di Amministrazione, si intenderà decaduto l'intero consiglio, con effetto dalla accettazione di metà dei nuovi amministratori nominati dall'assemblea di cui al seguente capoverso.

18.17 L'assemblea per la nomina di un nuovo organo amministrativo deve essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica od anche da uno solo di essi.

18.18 Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

18.19 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore.

18.20 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organismo amministrativo è stato ricostituito.

Articolo 19

Assemblea

19.1 L'assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

19.2 L'assemblea viene convocata con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24 Ore" oppure "La Gazzetta di Parma" almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, nonché sul sito internet della Società.

19.3 Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute di regola presso la sede sociale ovvero nei luoghi indicati nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

19.4 I soci che rappresentano almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente statuto, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

19.5 I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

19.6 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entro centottanta giorni nei casi di cui all'art. 2364 secondo comma c.c.

19.7 L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, anche di seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Articolo 20

Diritto d'intervento all'Assemblea ed esercizio del voto

20.1 Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto, con facoltà di farsi rappresentare nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili.

20.2 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

20.3 La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni delle società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Articolo 21

Presidenza dell'Assemblea

21.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua mancanza da persona eletta dalla stessa assemblea.

21.2 L'assemblea nomina un segretario, anche non socio.

21.3 Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale firmato dal presidente e dal segretario.

21.4 Nei casi di legge e inoltre quando il presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

Articolo 22

Competenze dell'Assemblea ordinaria

22.1 L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge.

22.2 Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, e finché non sia intervenuta la revoca, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n.5 del Codice Civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

(i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;

(ii) cessioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;

(iii) richiesta di revoca della negoziazione dei propri strumenti finanziari sull'Euronext Growth Milan, fermo restando quanto previsto dall'art. 10-bis.

22.3 Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, e finché non sia intervenuta la revoca, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5 del Codice Civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

(i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;

(ii) cessioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;

(iii) richiesta di revoca della negoziazione sull' Euronext Growth Milan delle azioni della Società, fermo restando che la revoca dovrà essere apportata con voto favorevole di almeno il 90% degli azionisti presenti in assemblea ovvero con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Articolo 23

Competenza dell'Assemblea straordinaria

23.1 L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

23.2 In concorso con la competenza assembleare, spettano alla competenza dell'organo amministrativo le deliberazioni concernenti gli oggetti indicati negli artt. 2365, secondo comma, e 2446, ultimo comma, c.c.

Articolo 24

Quorum assembleari e deliberativi

24.1 L'assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano validamente con le presenze e le maggioranze stabilite rispettivamente dagli articoli 2368 e 2369 c.c.

24.2 I *quorum* stabiliti per la seconda convocazione valgono anche per le eventuali convocazioni successive.

Articolo 25

Collegio Sindacale

25.1 Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due sindaci supplenti.

25.2 Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge. Ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito dall'assemblea.

25.3 Le riunioni del Collegio sindacale possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione ed in videoconferenza (rinviandosi in tal senso a quanto disposto in materia assemblea soci).

25.4 Nella sua prima riunione il collegio potrà dotarsi di regolamento per le convocazioni ed il funzionamento dell'Organo.

25.5 Il Collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 26

Nomina e sostituzione dei sindaci

26.1 La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

26.2 Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

26.3 Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause d'incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente Statuto. Un socio non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

26.4 Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti al momento del-

la presentazione almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

26.5 Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

26.6 Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

26.7 Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, il quale candidato sarà anche nominato presidente del Collegio sindacale.

26.8 Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

26.9 Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

26.10 Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

26.11 Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

26.12 La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero Collegio sindacale.

26.13 In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva assemblea.

26.14 Nell'ipotesi di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva assemblea, dal membro supplente tratto dalla lista che è risultata seconda per numero di voti.

26.15 In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste, per la sostituzione del presidente subentra, fino alla successiva assemblea, il primo sindaco effettivo appartenente alla lista del presidente cessato.

26.16 Se con i sindaci supplenti non si completa il Collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge.

Articolo 27

Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti della Società è esercitata da una società di revisione legale iscritta in apposito albo a norma delle disposizioni di legge.

Articolo 28

Esercizio Sociale - Bilanci

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

Articolo 29
Utili e Dividendi

L'utile netto di bilancio è destinato per il 5% (cinque per cento) a riserva legale fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa; il rimanente verrà destinato in conformità alle deliberazioni dell'assemblea.

Articolo 30
Recesso

30.1 I soci hanno diritto di recedere, per tutto o parte delle loro azioni, nei casi di legge.

30.2 Il valore delle azioni è determinato secondo i criteri statuiti dall'art. 2437-ter c.c.

Articolo 31
Scioglimento e liquidazione

31.1 La Società si scioglie per i casi previsti dall'art. 2484 c.c..

31.2 In caso di scioglimento della Società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione, nominerà uno o più liquidatori fissandone poteri e compensi.

Articolo 32
Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e delle altre Leggi in materia.

Firmati nell'originale:

Roberto Maviglia

Guido Trasatti Notaio

